



In evidenza questo mese:

- Contributi a fondo perduto: primi chiarimenti e dubbi ancora irrisolti
- Il bonus vacanze
- Bonus pubblicità: novità per il 2020
- Il prospetto “Aiuti di Stato” nel modello Redditi 2020



All'interno contributi a cura di:



LUGLIO/AGOSTO 2020

INDICE

PREMESSA

Il D.L. n. 34/2020 (c.d. decreto “Rilancio”) dovrà essere convertito in legge entro il 18 luglio, pena il rischio di decadenza. All'interno di tale decreto è contenuta anche la tanto attesa misura del **“Superbonus 110%”**. Le nuove detrazioni fiscali del 110%, infatti, sono già operative per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 per gli interventi di efficientamento energetico, di riduzione del rischio sismico e per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica, ma si attendono i provvedimenti attuativi dell'Agenzia delle Entrate e del Ministero dello Sviluppo economico che consentiranno di optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito previsti dal Superbonus 110%. Tali provvedimenti dovranno essere emanati entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (quindi, presumibilmente, entro il 20 agosto).

Il Comitato Scientifico di “Formazione Tributaria Permanente” ha pertanto deciso di attendere la conversione in legge del decreto per affrontare tale tema. L'articolo in questione, pertanto, sarà pubblicato come integrazione del presente numero, entro la pausa estiva, per fornire un primo supporto necessario agli Studi per informare i clienti sulla rilevanza degli interventi, sulla capacità degli stessi di utilizzare direttamente la detrazione del 110% ovvero sulla possibilità di optare per la cessione del relativo credito.

Soluzioni di Pratica Fiscale

Contributi a fondo perduto: ancora numerosi dubbi dopo i primi chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate	03
Il “bonus vacanze”	05
“Bonus pubblicità”: novità per il 2020	16
<i>Family Act</i> : gli interventi a sostegno della famiglia	20
I “quattro passi” della cessione del credito d'imposta “negozi e botteghe” e del credito d'imposta “locazioni”	23

Soluzioni di Pratica Fiscale: Dichiarazione dei Redditi 2020 (2° parte)

Il prospetto “Aiuti di Stato” nel modello Redditi 2020	29
Novità nel modello Redditi 2020	37

La Segreteria: il biglietto di visita dello Studio Professionale

Ripartiamo da noi: come nutrire l'autostima	53
---	----

Contributi a fondo perduto: ancora numerosi dubbi dopo i primi chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

A cura di **Nicola Forte**

L'Agenzia delle Entrate ha fornito con la circolare n. 15/E i chiarimenti necessari per risolvere i principali dubbi relativi alla possibilità di ottenere i contributi a fondo perduto previsti dall'art. 25 del decreto "Rilancio". Sono state superate la maggior parte delle criticità, ma alcuni problemi sono a tutt'oggi irrisolti.

Quello del contributo a fondo perduto è un adempimento estremamente delicato soprattutto se si considerano le responsabilità penali conseguenza diretta dell'erogazione di un contributo non spettante. Sarebbe stato auspicabile che il documento di prassi in commento fosse stato seguito da ulteriori circolari, ma anche i tempi stretti per la gestione dell'operazione non hanno agevolato il compito dell'Amministrazione Finanziaria.

LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

L'Agenzia delle Entrate, nel paragrafo 1 della circolare, riguardante l'ambito soggettivo, ha fatto riferimento agli enti non commerciali. Secondo quanto precisato dall'Amministrazione Finanziaria, possono fruire del contributo anche gli enti non commerciali di cui alla lettera c) del comma 1, dell'art. 73 del Tuir che esercitano, in via non prevalente o esclusiva, un'attività in regime d'impresa in base ai criteri stabiliti dall'art. 55 del Tuir, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

A tal proposito, deve osservarsi preliminarmente come tali indicazioni siano riferibili, in generale, ad ogni ente non commerciale. Presumibilmente, l'esclusione degli enti che esercitano prevalentemente un'attività di tipo commerciale trova origine nell'art. 149 del Tuir, avente ad oggetto la perdita della qualifica. La disposizione prevede che se l'ente non commerciale consegue, ad esempio, proventi commerciali in misura prevalente rispetto alle entrate istituzionali, perde la qualifica. Tale disposizione non troverà più applicazione allorquando la riforma del terzo settore sarà entrata pienamente in vigore e gli ETS non commerciali potranno convivere con gli ETS commerciali, i cui proventi saranno appunto prevalenti rispetto alle entrate istituzionali. La possibilità di applicare, almeno per il momento, l'art. 149 del Tuir, con la conseguente perdita della qualifica, può spiegare l'interpre-

tazione restrittiva dell'Agenzia delle Entrate. Non è chiaro, però, se il limite alle entrate commerciali, che quindi non devono essere prevalenti, come indicato dalla circolare n. 15/E in rassegna, debba essere riferito anche alle associazioni sportive dilettantistiche. Se il limite fosse applicabile anche in tale ipotesi, la soluzione lascerebbe a dir poco perplessi.

L'art. 149 del Tuir non si applica, in base ad una previsione espressa, alle associazioni sportive dilettantistiche. La scelta del legislatore non è stata ispirata da un eccesso di magnanimità, ma tiene più semplicemente conto delle peculiarità delle associazioni sportive. È frequente che i sodalizi sportivi percepiscano proventi commerciali prevalenti rispetto alle entrate istituzionali. La prevalenza è dovuta ai contatti di sponsorizzazione le cui entrate sono superiori, nella maggior parte dei casi, alle quote associative e alle liberalità. Se il legislatore avesse ritenuto di dover applicare anche alle associazioni sportive l'art. 149 in esame, nella maggior parte dei casi l'ente avrebbe perso la qualifica.

Non si comprende, quindi, se le indicazioni contenute nella citata circolare n. 15/E facciano riferimento, in generale a tutti gli altri enti non commerciali diversi dalle società sportive, oppure se anche in tal caso l'esercizio dell'attività commerciale non debba essere prevalente. Questa limitazione non avrebbe, però, alcun senso per le associazioni sportive che in molti casi conseguono in maniera del tutto legittima proventi commerciali in misura superiore rispetto alle entrate istituzionali.

LE OPERAZIONI ESCLUSE DAL COMPUTO DELLA BASE IMPONIBILE

La circolare n. 15/E in esame non è tornata ad affrontare il tema rappresentato dai criteri di determinazione del fatturato. I dubbi trovano origine nella precedente circolare n. 9/E, secondo cui devono essere considerati anche i corrispettivi non soggetti ad Iva.

Le indicazioni fornite dall'Amministrazione Finanziaria dovrebbero determinare l'esclusione automatica delle spese sostenute in nome e per conto del cliente. Infatti, il documento di prassi, pur valorizzando le operazioni escluse dall'Iva, fa comunque riferimento ai corrispettivi. Invece, le operazioni escluse dal computo della base imponibile, ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n. 633/1972, non hanno natura di corrispettivo. Pertanto la loro esclusione dovrebbe essere, di fatto, automatica.

Un ulteriore elemento a sostegno dell'interpretazione prospettata si desume dallo stesso art. 15, che prevede l'esclusione dal computo della base imponibile anche dell'Iva addebitata in via di rivalsa. A tal proposito l'Agenzia delle Entrate ha confermato espressamente che la determinazione del fatturato deve essere effettuata al netto dell'imposta sul valore aggiunto. È stata così confermata l'irrilevanza delle anticipazioni finanziarie, ovvero delle mere partite di giro di cui al citato art. 15 del decreto Iva.

I PROVENTI C.D. DECOMMERCIALIZZATI

È stato precedentemente ricordato come, oltre al fatturato, debbano essere presi in considerazione anche i corrispettivi delle operazioni non soggette ad Iva. Devono così essere considerati anche i corrispettivi delle operazioni c.d. decommercializzate. Si tratta di proventi percepiti a fronte di prestazioni rese dagli enti associativi nei confronti di iscritti, soci, associati o partecipanti che hanno tutte le caratteristiche per essere considerati commerciali, ma che, per effetto di una finizione giuridica non lo sono. Per tale ragione, tali proventi non sono rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, ma devono essere presi in considerazione al fine di misurare la contrazione dell'attività.

Il “bonus vacanze”

A cura della **Redazione**

Dopo mesi di restrizioni e incertezze, complici le belle giornate, si iniziano a intravedere all'orizzonte anche quest'anno le vacanze estive. Vero che dopo mesi di chiusura forzata delle attività qualcuno deciderà di rinunciarci, ma per chi può permettersi di fuggire dalle città, il Governo ha messo in campo un intervento a sostegno delle attività turistiche, alle quali è riconducibile una fetta importante del PIL nazionale e il 15% dell'occupazione totale. L'effetto desiderato dovrebbe essere duplice: oltre al sostegno per gli operatori turistici, rende più leggero il costo della villeggiatura per il cittadino. Carichiamo la valigia di PIN, QRcode, DSU, ISEE, SPID, CIE 3.0, APP, e tanta, tanta pazienza perché, a parte le migliori intenzioni, ogni volta che si parla di bonus, bisogna sempre fare i conti con la burocrazia.

COS'È IL “BONUS VACANZE”?

Il “bonus vacanze” fa il suo ingresso nello scenario italiano con il decreto “Rilancio”. Ma sin da subito, l'art. 176 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, rubricato *Tax credit vacanze*, più che far breccia sugli operatori del settore (a interesse dei quali è stato ideato, ma che si sono mostrati scettici già alle prime letture), sembra essere l'ultima speranza di chi aveva già archiviato il capitolo vacanze 2020. Passato qualche giorno dalla sua emanazione, finito il *lockdown*, ecco che parte la corsa alla ricerca delle informazioni.

Ma che cos'è il “bonus vacanze”?

Si tratta di un vero e proprio contributo del valore massimo di 500 Euro erogato **per il cittadino in parte sotto forma di sconto al momento del pagamento e in parte sotto forma di detrazione fiscale, e per l'operatore turistico erogato sotto forma di credito d'imposta.**

Può essere utilizzato per soggiorni in alberghi, campeggi, villaggi turistici, agriturismi e *bed & breakfast* esclusivamente **in Italia** entro il **31 dicembre 2020**. Più nel dettaglio, i primi chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate hanno precisato che può essere utilizzato «per il pagamento di servizi offerti dal 1° luglio al 31 dicembre 2020», pertanto, è richiesto che almeno un giorno della vacanza ricada nel suddetto periodo di riferimento.

CHI PUÒ RICHIEDERLO?

Il legislatore ha voluto imporre un limite legato alla situazione economico-patrimoniale dei nuclei familiari che segna lo spartiacque tra chi può accedere al bonus e chi ne rimane escluso:

possono ottenere il bonus vacanze solo i nuclei familiari con ISEE, ordinaria o corrente, fino a 40.000 Euro.

Questo vuol dire che il bonus non è per tutti e prima di gioire per lo sconto sulle ferie sarà necessario conoscere l'ISEE del proprio nucleo familiare.

Per il calcolo dell'ISEE bisogna predisporre la Dichiarazione sostitutiva unica (DSU), che contiene i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali del nucleo familiare. La DSU può essere presentata in qualsiasi periodo dell'anno. Gli ISEE elaborati nel 2020 hanno validità fino al 31 dicembre 2020. Poiché molte famiglie sono già in possesso dell'ISEE perché richiesta per altri adempimenti agevolativi, sgravi o servizi dedicati a specifiche fasce di reddito, come per la determinazione delle tasse universitarie o per il pagamento delle rette scolastiche o dei servizi di mensa, sarà necessario prima verificare se è già stata rilasciata.

Per il bonus vacanze è sufficiente avere un'ISEE richiesta a partire da gennaio 2020, che avrà validità fino al 31 dicembre 2020.

In generale la DSU può essere presentata:

- all'Ente che eroga la prestazione sociale agevolata;
- al Comune;
- ad un Centro di Assistenza Fiscale (CAF);
- all'INPS in via telematica, mediante le postazioni informatiche self-service presenti presso le sedi INPS oppure collegandosi al sito Internet www.inps.it, nella sezione "Servizi On-Line – Servizi per il cittadino".

L'utilizzo degli strumenti gratuiti messi a disposizione dall'INPS sul proprio sito è consentito esclusivamente con:

1. PIN dispositivo;
2. Identità SPID almeno di livello 2;
3. Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
4. Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

La documentazione necessaria per la compilazione della DSU è copiosa, ma sul sito dell'INPS è possibile recuperare una DSU precompilata (ordinaria), che agevola la richiesta, contenente i dati autodichiarati dall'utente e dati precompilati forniti da Agenzia delle Entrate e INPS. Il messaggio 13 gennaio 2020, n. 96 fornisce le istruzioni sulle modalità di accesso e di precompilazione.

Attenzione: i redditi da indicare nella DSU non sono quelli dell'anno precedente, ma quelli dell'anno prima ancora, ovvero se si presenta la DSU nel 2020, si fa riferimento ai **redditi del 2018**.

Una volta presentata la DSU, si dovrà attendere un periodo di tempo variabile, durante il quale la pratica verrà elaborata dall'INPS e i dati forniti verranno confrontati con le banche dati dell'Agenzia delle Entrate. Alla fine di questo procedimento l'ISEE si potrà ritirare e sarà valido.

Se la situazione economica dei componenti del nucleo familiare è significativamente variata rispetto alla situazione rappresentata nella DSU ordinaria, è possibile presentare una nuova DSU per il calcolo dell'ISEE corrente: l'indicatore può, infatti, essere aggiornato prendendo a riferimento i redditi relativi a un periodo di tempo più ravvicinato. Non è possibile ottenere l'ISEE corrente tramite la procedura precompilata.

QUALI OPERATORI TURISTICI POSSONO ACCETTARE IL “BONUS VACANZE”?

Il bonus vacanze può essere utilizzato per i servizi offerti, in ambito nazionale, da parte delle **imprese turistiche e ricettive nonché dai bed & breakfast**. La circolare Agenzia Entrate 18/E del 3 luglio 2020, al fine di consentire di individuare correttamente gli operatori che possono applicare questo sconto al villeggiante, ha fornito un elenco, ancorché non esaustivo, dei codici Ateco che individuano queste attività.

“A titolo esemplificativo, si possono citare le seguenti voci:

- 55.1 ALBERGHI E STRUTTURE SIMILI

- 55.10.00 Alberghi - fornitura di alloggio di breve durata presso: alberghi, resort, motel, aparthotel (hotel & residence), pensioni, hotel attrezzati per ospitare conferenze (inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande)

- 55.20 ALLOGGI PER VACANZE E ALTRE STRUTTURE PER BREVI SOGGIORNI

- 55.20.10 Villaggi turistici
- 55.20.20 Ostelli della gioventù
- 55.20.30 Rifugi di montagna - inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande
- 55.20.40 Colonie marine e montane
- 55.20.50 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence, alloggio connesso alle aziende agricole
- 55.20.51 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
 - i. fornitura di alloggio di breve durata presso: chalet, villette e appartamenti o bungalow per vacanze
 - ii. cottage senza servizi di pulizia”

La stessa circolare chiarisce che non possono accettare il bonus vacanze coloro che svolgono l'attività alberghiera non abitualmente, e cioè coloro che producono redditi diversi ai sensi dell'articolo 67 Tuir:

**risultano esclusi dall'ambito di applicazione del bonus vacanze
B&B, case vacanze e affittacamere senza partita Iva.**

L'adesione delle strutture turistico-ricettive all'iniziativa è libera e non è previsto un meccanismo di “iscrizione” a nessun elenco. Sta alla struttura informare i clienti, attraverso propri canali, del fatto che accetta o meno il bonus vacanze. Anche se sul *web* si trovano elenchi di operatori che aderiscono all'iniziativa, sarà opportuno sempre assicurarsi che il gestore della struttura prescelta per il soggiorno sia disposto ad applicare lo sconto tramite questo *tax credit*.

A QUANTO AMMONTA?

L'importo del bonus sarà modulato secondo la numerosità del nucleo familiare:

- **500** Euro per nucleo composto da tre o più persone;
- **300** Euro da due persone;
- **150** Euro da una persona.

COME OTTENERLO

Per strappare uno sconto statale agli operatori turistici intenti a far ripartire il settore, è stato necessario scomodare ben 3 soggetti:



La richiesta si fa su una applicazione della Pubblica Amministrazione, l'App IO, che si collega con la banca dati dell'INPS per verificare l'ISEE, generando in caso di esito positivo un *QRcode* che, mediante un servizio di cooperazione applicativa, invierà all'Agenzia delle Entrate una serie di informazioni che serviranno all'operatore turistico per concludere la procedura.

Il bonus può essere richiesto e viene erogato esclusivamente in forma digitale. Per ottenerlo è necessario che almeno un componente del nucleo familiare sia in possesso di una identità digitale tra:

- **Sistema pubblico di identità digitale (SPID);**
- **Carta di identità elettronica (CIE 3.0).**

Lo **SPID** permette di accedere a tutti i servizi online della Pubblica Amministrazione con un'unica identità digitale. SPID è composto da un nome utente e una password ed è utilizzabile da computer, tablet e smartphone. Tutti i cittadini maggiorenni possono ottenere SPID, scegliendo tra diversi fornitori di identità digitale (*identity provider*) abilitati.

La **carta di identità elettronica (CIE 3.0)** è il nuovo documento identificativo a cui è associato un PIN di 8 cifre, che permette di accedere ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione. Le prime 4 cifre del PIN vengono fornite al cittadino dall'ufficio dell'anagrafe comunale al momento della richiesta di emissione della Carta d'identità elettronica, mentre le ultime 4 cifre vengono recapitate al cittadino con la raccomandata contenente la CIE. Qualora il cittadino abbia smarrito il PIN associato alla CIE, può chiederne la ristampa all'ufficio dell'anagrafe comunale.

Al momento della richiesta del bonus si dovranno inserire le credenziali SPID o la CIE 3.0. Ad oggi non ci sono metodi alternativi per l'identificazione del richiedente. Il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 17 giugno 2020 stabilisce che il bonus può essere richiesto ed erogato in **modalità esclusivamente digitale**, tramite l'accesso a IO, l'App dei servizi pubblici, oggi disponibile solo per smartphone (dispositivi con sistema operativo Android 4.4 e superiori e dispositivi con sistema operativo iOS 13 e superiori) e scaricabile gratuitamente dagli store digitali.

COME OTTENERE LE CREDENZIALI SPID?

Per ottenere le credenziali SPID, occorre ed essere in possesso di:

1. indirizzo mail;
2. cellulare;
3. documento d'identità valido;
4. codice fiscale come riportato sulla tessera sanitaria.

È possibile farne richiesta presso gli enti accreditati (*identity provider*).

Una possibilità di rilascio SPID è quella ad esempio fornita da Drc Network per cui lo Studio ha la possibilità di diventare RAO (colui che può riconoscere il titolare di SPID) e attivarlo direttamente dal proprio ufficio senza far recare il cliente di persona presso le strutture degli enti certificati.

COME OTTENERE LA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA?

La Carta di Identità Elettronica, documento di riconoscimento ha lo scopo di coniugare l'utilizzo tipico della carta con le più evolute tecnologie di accesso ai servizi online.

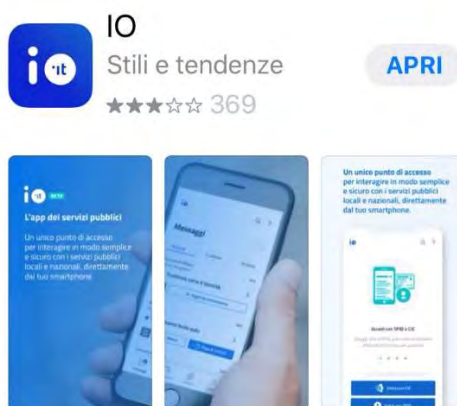
Il sistema "Entra con CIE" permette l'accesso a una serie di servizi telematici della Pubblica Amministrazione, tramite:

- pc, in questo caso è necessario avere un lettore di *smart card contactless* in cui inserire la carta;
- smartphone dotato di interfaccia NFC e dell'App "Cie ID";
- pc con smartphone, in cui l'accesso ai servizi avviene da computer con lettura della carta attraverso l'interfaccia NFC dello smartphone e l'App "Cie ID".

Per ottenere la CIE è sufficiente rivolgersi al proprio Comune di residenza o dimora.

COME SCARICARE L'APP IO

Per richiedere l'agevolazione, **il cittadino deve – preventivamente – aver installato ed effettuato l'accesso all'applicazione per smartphone, denominata IO.**



L'App può essere scaricata sia su Android che su AppStore quindi sugli smartphone Android e sugli iPhone o iPad ai seguenti link:

Applicazione IO PagoPA S.p.A. - ANDROID ([Accedi](#))

Applicazione IO PagoPA S.p.A. - iOS ([Accedi](#))

COME USARE L'APP IO

A partire dal 1° luglio 2020, uno dei componenti del nucleo familiare può accedere alla funzione per richiedere il bonus vacanze disponibile nella sezione "Pagamenti" dell'App IO.



Al primo accesso, dopo l'autenticazione con SPID o CIE (versione 3.0), l'App IO chiede all'utente di impostare un codice di sblocco (un PIN che verrà scelto in quel momento) ed eventualmente una delle funzionalità di riconoscimento biometrico (impronta digitale o riconoscimento del volto) disponibile sul proprio dispositivo. In seguito alla prima registrazione, l'utente può accedere a IO direttamente digitando il PIN da lui scelto o tramite riconoscimento biometrico.

Prima di procedere con la richiesta, l'App IO mostra una pagina di dettaglio sul funzionamento e le regole del bonus vacanze, che include i "Termini e condizioni d'uso" e le "Privacy policy" specifiche del bonus, per presa visione da parte dell'utente. In seguito, attraverso un collegamento con la banca dati dell'INPS, l'App IO verifica che il richiedente sia in possesso di tutti i requisiti necessari e comunica al richiedente l'esito del riscontro, con un messaggio in App.

Dalla verifica possono emergere cinque situazioni diverse, ognuna codificata con uno specifico messaggio:

Caso 1

Richiesta valida

L'App IO invia all'utente una conferma della validità della richiesta, comunicando l'importo massimo dell'agevolazione spettante e l'elenco dei componenti del nucleo familiare che, oltre al richiedente, potranno spendere il bonus. Il richiedente dovrà confermare l'attivazione del bonus che sarà definitivamente acquisita e non sarà più possibile annullare la richiesta.

Caso 2

Richiesta valida ma bonus già attivato sullo stesso nucleo familiare

Può capitare che all'atto della richiesta il bonus sia già stato attivato per lo stesso nucleo familiare di cui il richiedente fa parte, da un altro componente dello stesso nucleo familiare. In tal caso non si potrà procedere con la richiesta poiché il bonus non è personale ma è concesso al nucleo familiare nel suo complesso. In questo caso, il richiedente - e ogni altro componente dello stesso nucleo familiare che abbia un account attivo su IO - può visualizzare i dati relativi al bonus già attivo nella sezione "Pagamenti" dell'App, dove rimarrà disponibile fino all'utilizzo da parte di uno dei componenti.

Caso 3

Richiesta valida ma DSU con omissioni o difformità

L'App IO informa il richiedente circa l'esito positivo della verifica sui requisiti ma avverte che la DSU presenta

“omissioni o difformità” e che, una volta speso il bonus, l'utilizzatore sarà chiamato a fornire idonea documentazione per provare la completezza e la veridicità dei dati indicati nella DSU. Il richiedente può decidere di proseguire comunque con la richiesta o annullarla. In caso di annullamento, l'utente potrà richiedere nuovamente il bonus in un secondo momento dopo aver corretto e integrato la DSU.

Caso 4

Soglia ISEE superata

Un messaggio sull'App IO avvisa che l'ISEE del nucleo familiare del richiedente supera la soglia di 40.000 Euro e che, pertanto, non è possibile procedere con la richiesta.

Caso 5

DSU assente

In tal caso per il richiedente non risulta presentata una DSU in corso di validità: un messaggio sull'App IO avvisa l'utente della necessità di presentare la DSU per il calcolo dell'ISEE e, solo successivamente, di ripresentare la richiesta di accesso all'agevolazione.



Nei casi in cui l'utente sia risultato idoneo a ricevere il bonus (casi 1 e 3), dopo aver visualizzato l'anteprima del bonus vacanze, può confermare la sua richiesta e deve attendere che l'App IO comunichi l'attivazione del bonus. Dopo la conferma dell'attivazione, il richiedente e gli altri beneficiari che hanno già installato l'App IO possono visualizzarlo immediatamente nella sezione “Pagamenti” dove sono riportate le seguenti informazioni:

1. il **codice univoco** ed il QRcode associato, da comunicare al fornitore del servizio turistico al momento del pagamento del soggiorno presso il fornitore stesso (attraverso la funzione “Condividi” presente nella schermata di riepilogo del bonus, IO crea una copia del codice univoco e del relativo QRcode che il richiedente può inoltrare come una semplice immagine ai componenti del nucleo familiare che non hanno accesso all'App);
2. l'**importo massimo dell'agevolazione spettante al nucleo familiare**, con separata indicazione dell'importo dello sconto e dell'importo della detrazione fruibile in dichiarazione (lo sconto dovrà essere consumato entro il 31 dicembre 2020 presso una struttura situata sul territorio nazionale che aderisce all'iniziativa, la detrazione verrà recuperata con la dichiarazione dei redditi che sarà presentata nel 2021);
3. l'elenco dei componenti del nucleo familiare risultanti dalla DSU presentata che potranno utilizzare il bonus al momento del pagamento del servizio turistico;
4. il periodo di validità entro il quale spendere il bonus (dalla data di attivazione al 31 dicembre 2020).

Al momento del pagamento, presso il fornitore, del corrispettivo dovuto per il servizio turistico, la persona che intende fruire del bonus deve comunicare al fornitore il proprio codice fiscale ed il codice univoco assegnato o, in alternativa, esibire il QRcode. Quest'ultimo può essere visualizzato su smartphone accedendo all'App IO nella sezione “Pagamenti” o come immagine condivisa dal familiare che ha richiesto il bonus.

Per poter applicare lo sconto, il fornitore acquisisce questi dati e li inserisce, insieme all'importo del corrispettivo dovuto, in un'apposita sezione della procedura web disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia

delle Entrate (seguendo il percorso “la mia scrivania - Servizi per - comunicare”).

In questo modo, viene verificato, in tempo reale, lo stato di validità dell’agevolazione e l’importo massimo dello sconto applicabile. In caso di esito positivo della verifica (bonus attivo e valido), il fornitore può confermare nella procedura l’applicazione dello sconto.

Si ricorda che la persona che usufruisce dello sconto deve essere, necessariamente, l’intestatario della fattura o del documento commerciale emesso dal fornitore. Da questo momento il bonus risulterà come “utilizzato” con indicazione della data dell’avvenuta riscossione e sarà quindi inutilizzabile dagli altri componenti anche se non utilizzato completamente.

All’interno della sezione “Pagamenti” dell’App IO del richiedente, lo stato del bonus sarà aggiornato. Le stesse informazioni sono messe a disposizione del soggetto che ha utilizzato lo sconto nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia, all’interno del cassetto fiscale (seguendo il percorso la mia scrivania – consultazioni – cassetto fiscale).

COSA DEVE FARE IL CITTADINO?

Come già anticipato, l’80% del bonus è erogato sotto forma di sconto immediato sull’importo dovuto per il servizio ricettivo e, per il restante 20%, verrà erogato sotto forma di detrazione d’imposta nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta 2020.

L’eventuale parte della detrazione che non trova capienza nell’imposta lorda non può essere riportata a credito per gli anni d’imposta successivi, né richiesta a rimborso.

Il bonus attribuito al nucleo familiare sarà identificato da un codice univoco, a cui sarà associato anche un *QR-code*: non sarà necessario stamparlo, ma si avrà sempre a disposizione sul proprio smartphone. Bisognerà solo comunicarlo all’albergatore, insieme al codice fiscale, al momento del pagamento del soggiorno direttamente presso la struttura dove verranno trascorse le vacanze.

Riepilogando, il bonus:

- può essere **utilizzato da un solo componente** del nucleo familiare, anche diverso dalla persona che lo ha richiesto, intestatario della fattura o del documento commerciale;
- deve essere **speso in un’unica soluzione, presso un’unica struttura** turistica ricettiva in Italia (albergo, campeggio, villaggio turistico, agriturismo e *bed & breakfast*), non sarà possibile quindi dividerlo in parte sugli acconti e in parte sui saldi;
- è fruibile nella misura dell’**80%**, **sotto forma di sconto immediato**, per il pagamento dei servizi prestati dall’albergatore;
- il restante **20%** potrà essere scaricato come **detrazione di imposta**, in sede di dichiarazione dei redditi, da parte del componente del nucleo familiare a cui viene intestato il documento di spesa del soggiorno e figurerà anche nella dichiarazione precompilata per l’anno 2020.

Lo sconto applicato (pari all’80% del bonus spettante o dell’importo più basso consumato presso la struttura) sarà rimborsato all’albergatore sotto forma di credito d’imposta utilizzabile, senza limiti di importo in compensazione, o cedibile anche a istituti di credito.

COSA DEVE FARE LA STRUTTURA TURISTICA RICETTIVA

Fino al momento della riscossione del bonus da parte di un cliente, l’operatore turistico non ha bisogno di fare nulla: sarà importante per chi vuole sfruttare questo vantaggio competitivo far sapere che la propria struttura aderisce all’iniziativa.

Lo sconto applicato all'ospite in possesso del bonus vacanze sarà rimborsato sotto forma di **credito d'imposta** utilizzabile, senza limiti di importo in compensazione mediante il modello F24, ovvero cedibile anche a istituti di credito. Con la risoluzione n. 33 del 25 giugno 2020 è stato istituito il relativo **codice tributo** (6915) da indicare nel modello F24 per usufruire del credito.

Il bonus è riservato alle imprese turistico-ricettive, agriturismi, *bed & breakfast* in possesso dei titoli previsti dalla normativa nazionale e regionale per l'esercizio dell'attività turistico-ricettiva.

L'adesione delle strutture turistico-ricettive all'iniziativa è libera e non è previsto un meccanismo di "iscrizione" a nessun elenco. Anche l'operatore che non si è iscritto ad alcun elenco può accettarlo.

Il fornitore del servizio turistico, per poter applicare lo sconto al momento dell'incasso, deve solo accedere all'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate con:

- le credenziali Entratel o Fisconline rilasciate dall'Agenzia delle Entrate o
- mediante l'identità digitale SPID o
- la Carta Nazionale dei Servizi.

Se il fornitore è una società (o comunque un soggetto diverso dalla persona fisica), la procedura web potrà essere utilizzata in nome e per conto della società dalle persone fisiche registrate come "gestori incaricati" o come "incaricati", questi ultimi appositamente autorizzati dai gestori stessi. Questi utenti potranno accedere all'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate, scegliere di operare per la società (scelta dell'utenza di lavoro) e accedere all'applicazione. Se non si è ancora abilitati ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate è possibile registrarsi alla pagina dedicata del sito ([Accedi](#))

Una volta completato l'accesso, dall'area > **Mia scrivania** > è sufficiente scegliere > **Servizi per** > Comunicare e cliccare sulla voce del sottomenù > **Bonus Vacanze** >

The image shows two screenshots of the Agenzia delle Entrate website. The top screenshot displays the 'Servizi Entratel' menu on the left, with 'Comunicare' selected. An orange arrow points to the 'Bonus Vacanze' link in the 'Comunicare' submenu. The bottom screenshot shows the 'Bonus Vacanze' page, which includes a search bar, a 'Nessuna webcam rilevata' message, and two main sections: 'Comunicazione' and 'Lista Operazioni'.

Servizi Entratel

Servizi per

- Invare
- Pagare
- Registrare contratti di locazione
- Comunicare
- Richiedere
- Validare e convertire file
- Fatture e corrispettivi
- Ricevute
- Software
- Comunicazioni
- Regime IVA mini One Stop Shop
- Consultazioni

Titolo in: [La mia scrivania](#) / [Servizi per](#) / [Comunicare](#)

Comunicare

- [Bonus Vacanze](#)
- [Emissione Fatture](#)
- [Dati variazione modello AARS](#)
- [Domicilio per notifica atti](#)
- [PEC per notifica atti](#)
- [Opzione archivio YES](#)
- [In.Te.S.A. - Invio telematico segnalazioni anomale](#)
- [Segnalazioni Studi di Settore - Reddito annualità corrente](#)
- [Segnalazioni Studi di Settore - Reddito annualità precedente](#)
- [Dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato](#)
- [Costituzione gruppo IVA](#)
- [Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali](#)

Agenzia delle Entrate

Bonus Vacanze

Home Comunicazione Lista Operazioni

Nessuna webcam rilevata o il browser in uso non ne consente l'utilizzo per la lettura del QRCode. Puoi comunque inserire il codice univoco digitandolo da tastiera.

[Nascondi segnalazioni](#)

Homepage

Comunicazione

Funzione che permette all'utente di verificare la validità del bonus e di confermare l'applicazione dello sconto. Funzione attiva dal 01/07/2020 al 31/12/2020

[Completare una comunicazione](#)

Lista Operazioni

Funzione che permette all'utente di interrogare le operazioni effettuate. Funzione attiva dal 01/07/2020 al 31/12/2020

[Visualizza e stampa lista operazioni](#)

L'esercente inserisce i seguenti dati:

- il codice univoco o il *QRcode* associato al bonus, fornito dal cliente;
- il codice fiscale del cliente, che sarà indicato nella fattura o nel documento commerciale;
- l'importo totale del corrispettivo dovuto (al lordo dello sconto da effettuare).

Ti trovi in: [Home](#) / [Comunicazione](#)

Gestione Comunicazione: Compilazione

Compilazione Riepilogo e invio Comunicazione inviata

Dichiarazione di responsabilità

☐ Consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 445 del 2000, dichiaro di essere un'impresa turistica ricettiva o un agriturismo o un bed&breakfast in possesso dei titoli previsti dalla normativa nazionale e regionale per l'esercizio dell'attività turistica ricettiva.

Dati esercente

Codice fiscale: Denominazione:

Dati cliente (intestatario della fattura/documento commerciale/ scontrino/ricevuta fiscale)

Codice fiscale:

Dati pagamento

Corrispettivo totale del servizio* (al lordo dello sconto da effettuare): Codice univoco sconto* (riportare qui il codice univoco comunicato dal cliente):

[Verifica](#)

Bonus Vacanze

La procedura verifica lo stato di validità dell'agevolazione e l'importo massimo dello sconto applicabile. In caso di esito positivo, l'applicazione fornisce l'importo dello sconto effettivamente applicabile e l'importo della detrazione. Il fornitore conferma a sistema l'applicazione dello sconto e procede a incassare dal cliente la differenza tra il corrispettivo della prestazione turistica e lo sconto confermato a sistema.

È sempre possibile consultare anche l'elenco di tutte le comunicazioni inviate.

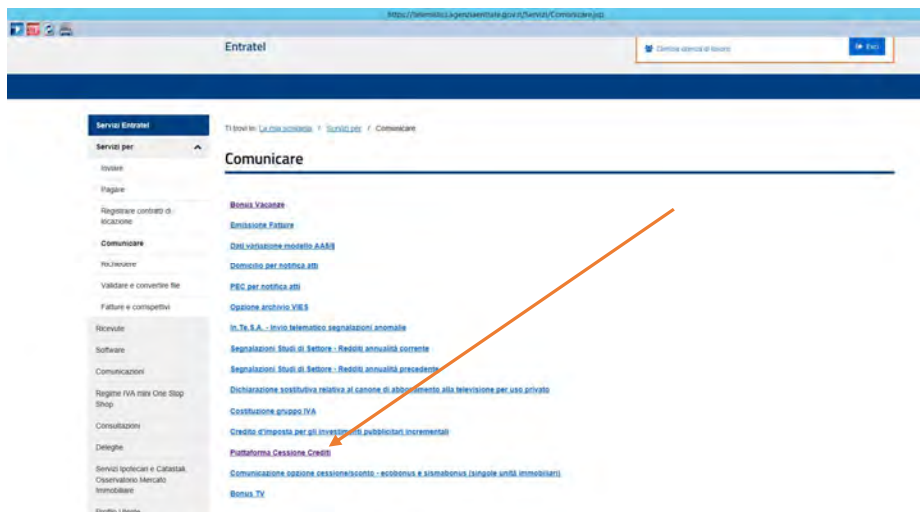
A partire dal giorno lavorativo successivo alla conferma dell'applicazione dello sconto, il fornitore può recuperare lo sconto sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite modello F24, senza l'applicazione del limite annuale di cui all'art. 34 della L. n. 388/2000. Inoltre, all'utilizzo in compensazione del credito d'imposta non si applica il limite annuale di cui all'art. 1, comma 53, della L. n. 244/2007, in quanto non è previsto che il credito sia indicato dal fornitore nel quadro RU della propria dichiarazione dei redditi.

Il modello F24 va presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'acquisizione del modello, con il codice tributo 6915.

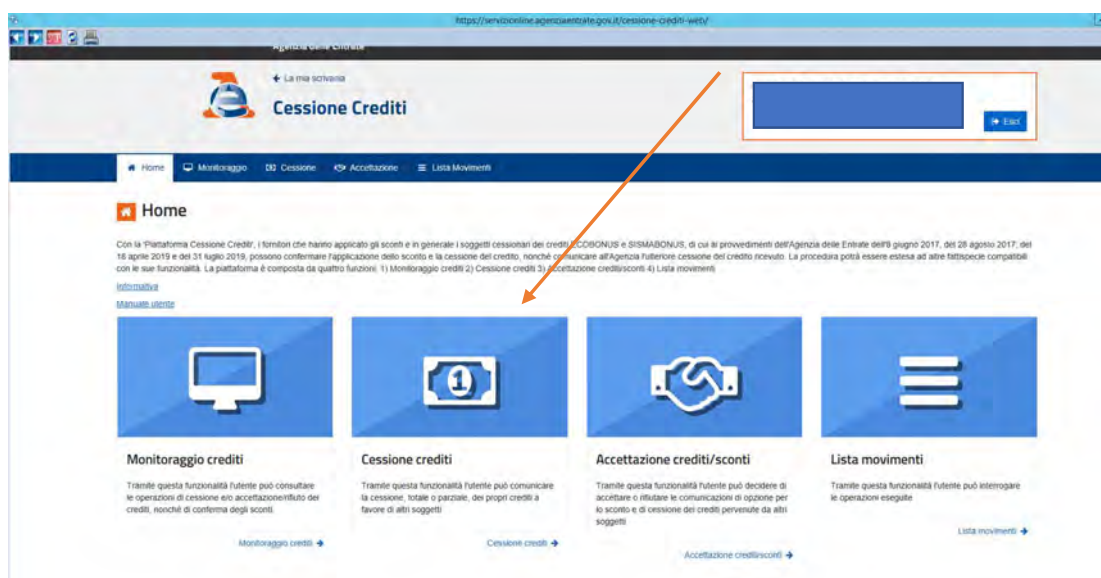
Inoltre, il credito d'imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l'importo disponibile, tenuto conto delle fruizioni già avvenute o in corso e delle cessioni, pena lo scarto del modello F24.

Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ai fini del pagamento di tutti i tributi e contributi che possono essere versati tramite modello F24 (es. ritenute alla fonte, Iva, contributi INPS, premi INAIL, imposte sui redditi e Irap, Imu, tassa rifiuti e altri tributi locali).

In alternativa all'utilizzo in compensazione, sempre dal giorno lavorativo successivo alla conferma dell'applicazione dello sconto, il fornitore può cedere il relativo credito d'imposta – totalmente o parzialmente – a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari.



La cessione deve essere comunicata attraverso la piattaforma disponibile in un'apposita sezione dell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate.



I cessionari, previa conferma della cessione del credito da comunicare attraverso la medesima piattaforma, utilizzano il credito d'imposta con le stesse modalità previste per il soggetto cedente.

Le strutture ricettive possono utilizzare sia la procedura web dedicata all'applicazione dello sconto sia la piattaforma per la cessione del credito direttamente, mediante le proprie credenziali di accesso all'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

FAQ MINISTERO DEI BENI CULTURALI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha pubblicato sul proprio sito delle FAQ a supporto degli operatori e dei cittadini: [clicca qui](#) per accedervi.

FAQ APP IO

Sull'App IO è possibile consultare altre FAQ che vogliono essere un ulteriore strumento al servizio degli utilizzatori: [clicca qui](#) per accedervi.

“Bonus pubblicità”: novità per il 2020

A cura della **Redazione**

Per contrastare la crisi degli investimenti pubblicitari e delle realtà editoriali, il legislatore, con il decreto “Cura Italia”, è intervenuto in prima battuta introducendo un regime straordinario di accesso al credito d’imposta per investimenti pubblicitari (c.d. bonus pubblicità) limitato all’anno 2020. Il perdurare della situazione di emergenza sanitaria ha reso poi necessario un ulteriore rafforzamento dell’intensità del credito d’imposta con il decreto “Rilancio”, mediante incremento dell’aliquota dal 30% al 50% e contestuale innalzamento del tetto di spesa annuo a 60 milioni di Euro. Vediamo di seguito le principali caratteristiche di questo credito d’imposta.

SOGGETTI BENEFICIARI

- a) Imprese;
- b) lavoratori autonomi, indipendentemente dalla natura giuridica e/o dal regime contabile adottato;
- c) enti non commerciali.

INVESTIMENTI AGEVOLABILI

Sono ammessi al credito d’imposta gli investimenti per l’acquisto di spazi pubblicitari ed inserzioni commerciali effettuati:

- tramite emittenti televisive/radiofoniche locali analogiche o digitali iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione;
- su giornali quotidiani o periodici, pubblicati in edizione cartacea o in formato digitale on-line editi da imprese titolari di testata giornalistica iscritta presso il Tribunale competente o presso il Registro degli operatori di comunicazione e dotati in ogni caso della figura del “*direttore responsabile*”.

Ricordiamo che l’investimento pubblicitario è agevolato, nel caso della stampa, in ambito sia locale, sia nazionale, mentre nel caso di televisione e radio, solo in ambito locale.

Sono espressamente esclusi dall’agevolazione:

- i costi di intermediazione, come ad esempio la fattura dell’agenzia di pubblicità;
- qualsiasi altra spesa accessoria, anche se funzionale o connessa all’acquisto dello spazio pubblicitario;
- le spese per l’acquisto di spazi destinati ai servizi di televendite di qualsiasi prodotto;
- servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite in denaro;
- servizi di messaggeria vocale.

AMMONTARE DEL CREDITO D'IMPOSTA

Il credito d'imposta viene calcolato sul valore incrementale degli investimenti effettuati nell'anno precedente:

- nella misura del 90% di tale incremento per micro imprese, PMI e start up innovative;
- nella misura del 75% di tale incremento per tutte le altre imprese.

La norma prevede che ci debba essere un incremento minimo dell'1% dell'investimento pubblicitario rispetto all'anno precedente.

Come è stato chiarito da una nota del Dipartimento dell'Editoria, i limiti di spesa ed il relativo calcolo incrementale devono essere distinti ed autonomi e devono essere separati gli investimenti pubblicitari sulla stampa (anche on-line) da quelli sulle emittenti radiotelevisive. La distinzione va fatta tra i diversi "mezzi di informazione" (stampa o radiotelevisione) e non anche all'interno di essi (cioè tra le singole testate giornalistiche o radiotelevisione).

“Per l’anno 2020 è possibile accedere al bonus pubblicità anche in assenza di incremento dell’1% dell’investimento pubblicitario rispetto al 2019.”

La prima delle novità introdotte dal decreto “Rilancio” riguarda proprio l'**ammontare del credito d'imposta**. Infatti, limitatamente all'anno 2020, si è passati da un metodo di determinazione su base incrementale, previsto dalla norma istitutiva del credito d'imposta, ad un metodo di calcolo volumetrico. Tale metodo premia l'ammontare complessivo degli investimenti pubblicitari ammissibili effettuati nel 2020. Decade pertanto, solo per tale anno, il presupposto di accesso al beneficio dell'incremento minimo dell'1% dell'investimento pubblicitario rispetto all'anno precedente, con la conseguente ammissibilità e ampliamento ai seguenti soggetti:

- soggetti che hanno effettuato investimenti 2020 inferiori a quelli 2019, quindi senza incremento;
- soggetti che non hanno effettuato nessun tipo investimenti pubblicitario nel 2019;
- soggetti che hanno iniziato l'attività nel 2020.

La seconda novità riguarda la **misura del credito**. È prevista un'unica percentuale del 50% degli investimenti pubblicitari effettuati nel 2020, entro un tetto complessivo di 60 milioni di Euro:

- su giornali quotidiani e periodici, anche online, entro un limite di 40 milioni di Euro;
- su emittenti televisive, radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali non partecipate dallo Stato, entro un limite di 20 milioni di Euro.

PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

Per l'accesso al credito d'imposta deve essere presentata un'istanza solo con canale telematico, tramite un'apposita piattaforma dell'Agenzia delle Entrate, da inviare al Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria.

Bisogna procedere in due step. Occorre infatti, in prima battuta, presentare la **comunicazione per l'accesso al credito d'imposta**, in cui indicare i dati degli investimenti effettuati nell'anno o ancora da effettuare. In seconda battuta occorre inviare la **dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati**, dove dichiarare l'effettiva realizzazione degli investimenti comunicati nella prenotazione precedente.

Le due comunicazioni vanno eseguite secondo le seguenti tempistiche:

- prenotazione tra il 1° marzo ed il 31 marzo dell'anno cui si riferisce;
- consuntivazione tra il 1° gennaio ed il 31 gennaio dell'anno successivo.

Il decreto "Rilancio" ha differito di 6 mesi, per l'anno 2020, la finestra temporale di 30 giorni per l'invio delle comunicazioni telematiche al Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri: la comunicazione va presentata dal 1° settembre 2020 al 30 settembre 2020.

Resta comunque confermata la validità delle comunicazioni telematiche presentate dal 1° marzo 2020 al 31 marzo 2020.

Ai fini della concessione dell'agevolazione, risulta irrilevante l'ordine cronologico di trasmissione e, in caso di insufficienza delle risorse disponibili, si provvede al riparto in misura percentuale tra i soggetti ammessi.

ANNULLAMENTO E SOSTITUZIONE DELL'ISTANZA

È possibile modificare la prenotazione entro il termine previsto per l'invio, mediante modifica della domanda ed inoltre è possibile rinunciare integralmente al credito d'imposta mediante annullamento della domanda. La dichiarazione sostitutiva di consuntivazione, invece, non può né essere annullata, né essere modificata.

COMUNICAZIONE DEL CREDITO SPETTANTE

Con un apposito provvedimento del Dipartimento per l'Informazione e per l'Editoria, vengono stabiliti i soggetti che hanno diritto al credito d'imposta mediante un apposito elenco. Il provvedimento viene pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento e l'elenco viene successivamente inviato all'Agenzia delle Entrate, al fine di consentire i controlli sulle compensazioni, per ciascun beneficiario, del codice fiscale, dell'importo spettante e della data di presentazione delle istanze.

UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA E ASPETTI FISCALI

Per quanto concerne infine la modalità di fruizione del credito d'imposta pubblicità, risulta confermato l'utilizzo esclusivo in compensazione secondo le seguenti modalità:

- fruizione a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di comunicazione dell'ammontare spettante;
- compensazione tramite modello F24 con il codice tributo "6900";
- compensazione tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline).

Il credito d'imposta va indicato nel quadro RU.

CERTIFICAZIONE

L'effettivo sostenimento della spesa deve essere attestato da un soggetto abilitato al rilascio del visto di conformità o da un revisore legale dei conti. L'attestazione costituisce un documento necessario per l'accesso al credito d'imposta e non può essere prodotta in relazione alla prenotazione, ma solo in relazione alla dichiarazione sostitutiva. Essa non va allegata e va conservata ed esibita solo in sede di un eventuale controllo da parte delle autorità competenti.

DIPARTIMENTO EDITORIA – FAQ

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE	Il contribuente non deve allegare alcun documento alla comunicazione telematica. Il contribuente deve conservare tutta la documentazione per eventuali controlli, tra cui: - fatture e contratti sottoscritti con soggetti legittimati; - dichiarazioni sostitutive; - pagamenti.
IMPUTAZIONE SPESE	Le spese rilevano secondo il principio di competenza (e non di cassa), art. 109 Tuir. Le prestazioni di servizio pubblicitarie rilevano nel momento in cui risultano completate. Non assume rilievo il momento dell'emissione della fattura o del pagamento.
SPESA RILEVANTE	La spesa rilevante ai fini del calcolo è da considerare al netto dell'Iva detraibile. Nel caso di Iva indetraibile, la spesa è assunta al lordo (di questa fattispecie non fanno parte le situazioni di detrazione forfettizzata).
MODALITÀ PAGAMENTO	Il pagamento è consentito con qualsiasi mezzo.
SOTTOSCRIZIONE COMUNICAZIONI E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE	Si applicano le stesse regole previste per le dichiarazioni dei redditi: - invio mediante intermediario abilitato: il richiedente compila e sottoscrive il modello (firma autografa + firma digitale) e consegna copia del documento d'identità. L'intermediario conserva la documentazione. - direttamente dal richiedente: la firma si considera posta con inserimento delle credenziali nell'area riservata sul sito dell'Agenzia delle Entrate.
TRASMISSIONE MODELLO CON INTERMEDIARIO	Si applicano le stesse regole previste per le dichiarazioni dei redditi: - il richiedente consegna il modello di comunicazione compilato e sottoscritto; - l'intermediario riconsegna copia del modello compilato nella sezione "Impegno alla presentazione telematica" da lui sottoscritta.
INCUMULABILITÀ	Il credito d'imposta non è cumulabile con altre agevolazioni nel caso insista sugli stessi costi ammissibili.
IMPONIBILITÀ	Confermata la rilevanza ai fini Irpef/Ires ed ai fini Irap. Si ricorda che il bonus è da indicare nel quadro RU del modello Redditi relativo al periodo in cui è sorto il diritto ed in cui risulta utilizzato, fino ad esaurimento.

Family Act: gli interventi a sostegno della famiglia

A cura della Redazione

Il 13 giugno scorso, il Governo ha approvato lo schema del disegno di legge “Misure per il sostegno e la valorizzazione della famiglia” (Family Act), collegato alla legge di bilancio 2020. L’articolo esamina gli interventi che lo compongono e i tempi entro i quali tali misure dovrebbero essere rese operative.

Il provvedimento in questione contiene disposizioni di delega in materia di sostegno alla genitorialità e alla funzione sociale ed educativa delle famiglie. L’obiettivo dichiarato è quello di incrementare la natalità, valorizzare la crescita armoniosa dei figli e favorire la conciliazione della vita familiare con il lavoro, in particolare, con un occhio attento per la promozione della parità di genere, intervenendo su diversi aspetti:

- assicurare benefici economici ai nuclei familiari con figli, secondo criteri di progressività basati sull’applicazione di indicatori della situazione economica equivalente (ISEE);
- promuovere la parità di genere all’interno dei nuclei familiari, favorendo l’occupazione femminile, anche attraverso la predisposizione di modelli di lavoro agile o flessibile, sviluppati per armonizzare e conciliare i tempi di vita e di lavoro, sostenendo lo sviluppo del nucleo familiare;
- riconoscere agevolazioni fiscali, esenzioni, deduzioni dall’imponibile, detrazioni dall’imposta sul reddito, o mediante la disponibilità di un credito, da utilizzare con riguardo alle spese sostenute dalle famiglie per il conseguimento dell’affermazione del valore sociale delle attività educative e di apprendimento dei figli.

Il Governo, quindi, su proposta del Ministro con delega alla Famiglia e del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, ha disposto una serie di deleghe, che il presente contributo affronta nel dettaglio.

ASSEGNO UNIVERSALE

La prima delega, da adottare **entro il 30 novembre 2020**, riguarderà l’attuazione di un decreto legislativo istitutivo dell’assegno universale, che avrà anche lo scopo di riordinare le misure di sostegno economico per i figli a carico. Questo assegno si propone di concretizzarsi in un beneficio economico da attribuire in favore di tutti i nuclei familiari con figli a carico, riconosciuto con un importo minimo per tutti i nuclei familiari con uno o più figli, a cui sarà aggiunta una quota ulteriore e variabile determinata per scaglioni dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Sarà riconosciuto a decorrere dal settimo mese di gravidanza e fino ai 18 anni di età del figlio e attribuito mensilmente **mediante la corresponsione diretta di una somma di denaro oppure mediante il riconoscimento di un credito da utilizzare in compensazione dei debiti di imposta**, per ciascun figlio, fino ai diciotto anni di età, e maggiorato del venti per cento per i figli successivi. Non concorrerà alla formazione del reddito e non rileverà ai fini del riconoscimento delle prestazioni sociali per i fruitori del reddito e della pensione di cittadinanza. L’importo terrà conto dell’età dei figli a carico, incrementato ulteriormente per ciascun figlio con disabilità.

ISTRUZIONE E SOSTEGNO ALL'EDUCAZIONE DEI FIGLI

Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, saranno adottati uno o più decreti legislativi per l'istituzione e il riordino delle misure di sostegno all'educazione dei figli.

Si prevede l'introduzione di benefici fiscali in favore dei figli a carico, introducendo nuove misure agevolative di **supporto alle spese per la crescita, il mantenimento e l'educazione dei figli**. L'obiettivo è quello di garantire l'istituzione e il sostegno dei servizi socio educativi per l'infanzia, al fine di assicurare a tutti pari opportunità. Il sostegno alle famiglie si concretizzerà con interventi volti a coprire anche l'intero ammontare delle rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati, asili nido familiari, micronidi, sezioni primavera e scuole dell'infanzia, nonché per l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore delle dei bambini al di sotto dei sei anni. Le famiglie riceveranno un sostegno per le spese sostenute in favore dei minori, che sono affetti da patologie fisiche e non fisiche, compresa la diagnosi sul disturbo dell'apprendimento, fino al termine della scuola secondaria di secondo grado. Saranno previsti interventi a copertura delle spese affrontate per gite scolastiche, iscrizione annuale e abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva, corsi di lingua e di arte e musica, per l'acquisto di biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e altri spettacoli dal vivo, libri, ingresso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali, per le spese sostenute per l'acquisto di libri scolastici richiesti dal percorso scolastico frequentato e di supporti informatici per ciascun figli a carico che frequenta la scuola secondaria di primo o di secondo grado e che non gode di altre forme di sostegno per l'acquisto di testi scolastici. Tutte queste misure di sostegno saranno erogate mediante agevolazioni fiscali o mediante corresponsione di una somma di denaro vincolata allo scopo per cui è disposta.

*“Il **Family Act** prevede misure a sostegno della famiglia, come benefici fiscali ed economici e promozione del lavoro agile e flessibile.”*

CONGEDI PARENTALI

Entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della legge, dovranno essere adottati uno o più decreti legislativi di potenziamento, riordino e di armonizzazione della disciplina inerente i congedi parentali, prevedendo l'introduzione di modalità flessibili nella gestione degli stessi congedi, compatibilmente con le esigenze del datore di lavoro, secondo le forme stabilite dalla contrattazione collettiva applicata al settore, sottoscritta dai sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale. Previo preavviso al datore di lavoro, i genitori lavoratori potranno godere del diritto di usufruire di un **permesso retribuito, della durata di almeno 5 ore nell'arco dell'anno, per recarsi al colloquio con i professori** e partecipare in maniera attiva al percorso di crescita dei propri figli. Dovrà essere stabilito un **periodo minimo non inferiore ai due mesi di congedo parentale non cedibile all'altro genitore** per ciascun figlio ed un periodo di congedo obbligatorio non inferiore a **10 giorni lavorativi per il padre lavoratore nei primi mesi di nascita del figlio**. Infine, sarà necessario attuare misure specifiche che, tenendo conto della specificità delle singole professioni, favoriscano un'estensione della disciplina sui congedi parentali anche nei confronti dei **lavoratori autonomi**.

CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI FAMIGLIA E LAVORO

Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, dovranno essere adottati uno o più decreti legislativi di riordino e di rafforzamento delle misure volte ad **incentivare il lavoro femminile, prevedendo un'indennità**

integrativa della retribuzione per le madri lavoratrici erogata dall'INPS, per il periodo in cui rientrano al lavoro, successivamente alla fruizione del congedo obbligatorio. Si prevede l'adozione di una percentuale di detraibilità o deducibilità per le spese sostenute nei confronti degli addetti ai servizi domestici e all'assistenza di familiari, assunti con contratto di lavoro subordinato, tenendo conto dell'applicazione di indici della situazione economica equivalente delle famiglie e una modulazione graduale della retribuzione percepita dal lavoratore nei giorni di astensione nel caso di malattia del figlio e delle forme incentivanti per i datori di lavoro che scelgano di applicare le clausole dei contratti collettivi nazionali, sottoscritti dai sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale che, nell'ambito di promozione dell'armonizzazione tra vita privata e lavoro, stabiliscano modalità di lavoro flessibile.

AUTONOMIA E PROTAGONISMO GIOVANILE

Entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della legge, dovranno essere adottati uno o più decreti legislativi di riordino e di rafforzamento delle misure volte al **sostegno alle famiglie per la formazione dei figli** e il conseguimento dell'autonomia finanziaria, attraverso il supporto alle famiglie, mediante detrazioni fiscali delle spese documentabili sostenute per l'acquisto di libri universitari per ciascun figlio maggiorenne a carico, iscritto ad un corso universitario, che non goda di altre forme di intervento per l'acquisto di testi universitari. Inoltre, sono allo studio **detrazioni fiscali delle spese documentabili relative alle spese sostenute per il pagamento dei canoni di affitto di abitazioni, per i figli maggiorenni iscritti ad un corso universitario e per le giovani coppie,** composte da soggetti ambedue di età non superiore a 35 anni al momento della presentazione della domanda, mediante agevolazioni fiscali, **per l'affitto della prima casa.**

In attesa dei singoli provvedimenti, nel rispetto del cronoprogramma definito dal Governo, il principio ispiratore del *Family Act* appare chiaro. Perché si possa realizzare la creazione e uno sviluppo "sano" della famiglia, occorrono risorse e innumerevoli strumenti, ma, il risultato finale rappresenterà un valore ed un arricchimento di cui potrà godere l'intera società ed è per questo motivo che varrà la pena investire sul futuro.

I “quattro passi” della cessione del credito d’imposta “negozi e botteghe” e del credito d’imposta “locazioni”

A cura della **Redazione**

Nei precedenti numeri della Rivista abbiamo affrontato l’evoluzione del provvedimento agevolativo della cessione del credito d’imposta “negozi e botteghe” e del credito d’imposta “locazioni”, nati dalla necessità di mitigare l’impatto del Covid-19 sulle imprese che hanno subito le conseguenze del *lockdown*. Si rimanda quindi agli articoli precedentemente pubblicati per quanto concerne sia la spettanza o meno del credito d’imposta, sia le modalità di verifica e conteggio dello stesso.

Mediante i provvedimenti che si stanno susseguendo, si rendono operative le procedure per usufruire dei vari bonus e agevolazioni predisposte nei decreti anti Covid; le procedure non sono sempre semplici e lineari e fare chiarezza diventa indispensabile per non perderle o vederle revocate.

Preliminarmente si segnalano:

- un emendamento al decreto “Rilancio”, già approvato in sede di Commissione Bilancio della Camera, mediante il quale viene inserita nella norma l’indicazione fornita dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 14 in merito alla **possibilità di cedere il credito d’imposta allo stesso locatore a titolo di pagamento del canone**. Naturalmente il locatore deve dare il suo assenso. In questo caso non è necessario un duplice passaggio finanziario, ma il canone si considera saldato, per la parte della cessione al locatore, al momento di efficacia della cessione, mentre la restante parte deve essere effettivamente saldata;
- un correttivo approvato con cui **sono state ammesse a beneficiare del credito d’imposta anche le imprese di commercio al dettaglio con ricavi o compensi superiori a 5.000.000 Euro**, unitamente all’eliminazione del vincolo di dimostrare, mediante raffronto con il periodo precedente, la diminuzione di fatturato per i soggetti che hanno iniziato la propria attività nel corso dell’anno 2019 e per tutti quelli situati nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi, i cui stati di emergenza erano già in atto alla data del 31 gennaio del 2020.

Emendamento e correttivo dovranno essere integrati nel testo definitivo della legge.

L'Agenzia delle Entrate ha dato seguito a quanto indicato nella circolare n. 14 del 6 giugno 2020 con il provvedimento n. 250739 del 1° luglio 2020, avente ad oggetto "Modalità di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 122, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in tema di cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19". Vengono disciplinate le modalità di cessione dei crediti d'imposta in predicato anche a soggetti terzi.

A seguito di questo provvedimento, da lunedì 13 luglio 2020 è finalmente possibile cedere sia il credito d'imposta "negozi e botteghe" previsto nel decreto "Cura Italia" all'art. 65, che era riservato ai soli locatari di immobili commerciali classificati nella categoria catastale C1, sia il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo, così come previsto all'art. 28 del D. Lgs. n. 34 del 19 maggio 2020 (decreto "Rilancio").

Da questo provvedimento si evince che la modalità di cessione dei due differenti e alternativi crediti d'imposta è la medesima. È specificato che in caso di compresenza dei due crediti, per marzo il "negozi e botteghe" e per aprile e maggio il credito d'imposta "locazioni" del decreto "Rilancio", dovranno essere effettuate **due procedure telematiche differenti**, una per ciascun credito ceduto.

Vengono quindi disciplinate le modalità di cessione dei crediti d'imposta in predicato anche a soggetti terzi.

I quattro passaggi sono i seguenti:

- a) il pagamento dei canoni con la maturazione del credito d'imposta;
- b) la formalizzazione di un contratto di cessione del credito;
- c) la comunicazione telematica di cessione del credito;
- d) l'accettazione telematica da parte del cessionario.

IL PAGAMENTO DEI CANONI CON LA MATURAZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA

Il pagamento effettivo del canone di locazione è il primo necessario passaggio da effettuarsi da parte degli aventi diritto per poter maturare il diritto al credito. Il pagamento deve essere comprovato da documentazione a supporto per futuri controlli. Per i pagamenti di importi sotto soglia effettuati in contanti sarà necessaria la ricevuta di incasso quietanzata dal proprietario dell'immobile. Meglio comunque che il pagamento avvenga mediante bonifico o assegno bancario.

Il credito matura dal momento del pagamento del canone al locatore. Precedentemente abbiamo accennato al pagamento mediante cessione allo stesso locatore con la retrocessione del credito d'imposta.

Esempio:

Canone di locazione 3.000 Euro.

Credito d'imposta pari al 60%: 1.800 Euro ceduto dal conduttore allo stesso locatore in pagamento parziale del canone.

L'importo di 1.200 Euro della differenza dovrà essere saldato dal conduttore contestualmente alla formalizzazione della cessione del credito.

Resta inteso che, in caso di avvenuta rinegoziazione dei canoni di locazione, l'eventuale credito d'imposta spettante sarà in proporzione ridotto in funzione del nuovo canone pattuito.

“In caso di compresenza dei due crediti, dovranno essere effettuate due procedure telematiche differenti, una per ciascun credito ceduto.”

LA FORMALIZZAZIONE DI UN CONTRATTO DI CESSIONE DEL CREDITO

Il secondo passaggio è la formazione di un vero e proprio contratto di cessione del credito fra le parti. Il provvedimento, infatti, cita:

«I soggetti che hanno maturato i crediti d'imposta possono optare per la cessione, anche parziale, dei crediti stessi ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, per la quota non utilizzata direttamente secondo le modalità previste dalle relative disposizioni».

La cessione può essere anche parziale, in quanto il soggetto beneficiario può decidere di utilizzare direttamente una parte del credito e cedere solo il residuo eccedente.

Per evitare la registrazione del contratto, come previsto all'art. 6, tariffa del D.P.R. n. 131/1986, e fornire comunque allo stesso data certa è possibile utilizzare la procedura mediante scambio di corrispondenza tramite Pec o raccomandata in plico senza busta (molto più pratica e veloce la posta certificata).

Art. 6 - Caso d'uso

«Si ha caso d'uso quando un atto si deposita, per essere acquisito agli atti, presso le cancellerie giudiziarie nell'esplicazione di attività amministrative o presso le amministrazioni dello Stato o degli enti pubblici territoriali e i rispettivi organi di controllo, salvo che il deposito avvenga ai fini dell'adempimento di un'obbligazione delle suddette amministrazioni, enti o organi ovvero sia obbligatorio per legge o regolamento».

Un caso particolare potrebbe essere quello in cui il credito venga ceduto ad un valore inferiore al valore nominale. Per il cessionario, in questo caso, dal contratto emerge una sopravvenienza attiva che andrà tassata.

Il contratto dovrà contenere l'indicazione della formazione e l'attestazione di veridicità del relativo credito, il cedente dovrà essere in grado di garantire l'esistenza di tale credito ed impegnarsi ad effettuare le comunicazioni mediante la procedura telematica predisposta dall'Agenzia delle Entrate. Effettuata la comunicazione, dovrà fornire copia della ricevuta con gli estremi di invio al cessionario.

COMUNICAZIONE TELEMATICA DI CESSIONE DEL CREDITO

La comunicazione dell'opzione per la cessione è presentata dai soggetti beneficiari dei crediti d'imposta esclusivamente in via telematica, utilizzando il modello in maniera diretta dal beneficiario, tramite il servizio web disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate. Il modello e le istruzioni sono reperibili sul sito internet dell'Agenzia.

La comunicazione può essere inviata a partire dal 13 luglio del 2020 fino al 31 dicembre 2021.

Nel riquadro "DATI DEL CEDENTE" deve essere indicato il codice fiscale del soggetto beneficiario del credito d'imposta (persona fisica ovvero soggetto diverso da persona fisica) che comunica la cessione del credito stesso a soggetti terzi.

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE (da compilare solo se il soggetto che invia la comunicazione è diverso dal cedente)	
Codice fiscale	Codice carica

Nel riquadro “DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE” va indicato il codice fiscale dell’eventuale rappresentante del soggetto cedente. Nel campo “codice carica” deve essere indicato il codice 1, nel caso di rappresentante legale. Per gli altri tipi di carica, si deve far riferimento alle istruzioni relative alle dichiarazioni dei redditi.

TIPOLOGIA DI CREDITO CEDUTO (è possibile selezionare una sola tipologia di credito):				
1) Credito d'imposta per i canoni di locazione di botteghe e negozi del mese di marzo 2020 (articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27)	☐			
2) Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda (articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)	☐			
Indicare il tipo di contratto (è ammessa una sola scelta):				
A - Locazione/Affitto	☐			
B - Leasing	☐			
C - Concessione	☐			
D - Contratto di servizi a prestazioni complesse	☐			
E - Affitto d'azienda	☐			
Indicare i mesi a cui si riferisce il credito d'imposta e il relativo importo maturato (solo per il credito di tipo 2): (se è stato compilato il campo del mese di marzo, non può essere compilato il mese di giugno)				
Marzo 2020	Aprile 2020	Maggio 2020	Giugno 2020	TOTALE
,00	,00	,00	,00	,00
Importo complessivo del credito d'imposta maturato				,00
Ammontare del credito d'imposta ceduto				,00

Nel riquadro “TIPOLOGIA DI CREDITO CEDUTO” deve essere anzitutto individuata la “tipologia di credito ceduto” ed è necessario barrare la corrispondente casella. Sul modello non possono coesistere i due tipi di credito d'imposta. Se è presente il mese di marzo, non può essere presente il mese di giugno, in quanto i mesi da aprile a giugno interessano soltanto le strutture turistico ricettive con attività stagionale.

Solo per la cessione del credito previsto nel decreto “Rilancio”, devono anche essere indicati:

- il “tipo di contratto” a cui si riferisce il canone, barrando la relativa casella;
- i “mesi a cui si riferisce il credito d'imposta e il relativo importo maturato”;

Per entrambe le tipologie di credito d'imposta ceduto, deve essere indicato il relativo ammontare complessivo maturato.

Infine, deve essere indicato l'ammontare del credito d'imposta ceduto che non può essere superiore all'importo maturato.

Estremi di registrazione dei contratti							
	Data di registrazione	Serie	Numero e sottonumero	Codice ufficio	Codice identificativo contratto	Tipo	Importo canone annuo
01			/				,00
02			/				,00

Il riquadro “ESTREMI DI REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI” deve essere compilato indicando gli estremi di registrazione dei contratti ai quali si riferisce il canone che ha dato origine al credito d'imposta ceduto. Deve essere indicato almeno un contratto. Possono essere indicati fino a 10 contratti il cui credito viene ceduto. In questo modo si possono comunicare, con lo stesso modello, cessione di crediti d'imposta afferenti a diversi contratti, nei confronti degli stessi cessionari.

IL CEDENTE COMUNICA		
di aver ceduto il credito sopra indicato ai seguenti soggetti:		
	Codice fiscale cessionario	Ammontare del credito ceduto
01		,00
02		,00

Nell'apposito riquadro devono essere indicati:

- il codice fiscale del cessionario;
- la data di cessione;
- l'importo del credito ceduto.

Uno stesso modello può essere utilizzato per comunicare la cessione del medesimo credito (*pro-quota*) a diversi soggetti, fino a un massimo di dieci.

La somma dei crediti ceduti deve corrispondere all'ammontare del credito d'imposta ceduto indicato in precedenza. Con la presentazione del modello, il cedente autorizza l'Agenzia delle Entrate a rendere visibile ai cessionari le informazioni fornite.

ACCETTAZIONE TELEMATICA DA PARTE DEL CESSIONARIO

Una volta ricevuta comunicazione dell'avvenuta presentazione della comunicazione di cessione, al cessionario resta solo da completare l'operazione a sua volta, mediante le modalità web rese disponibili dall'Agenzia delle Entrate.

Dal giorno lavorativo seguente si potrà provvedere a compensare il credito mediante il modello F24, anch'esso da trasmettere in via telematica. Non è permesso utilizzare il sistema home banking, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

Nel caso in cui l'importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all'ammontare disponibile, tenendo conto anche di fruizioni precedenti, il relativo modello F24 viene scartato e lo scarto viene comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 mediante ricevuta consultabile tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate. Va segnalato che non si applicano i limiti di cui all'art. 34 della L. 23 dicembre 2000, n. 388 e all'art. 1, comma 53 della L. 24 dicembre 2007, n. 244, vigenti nel periodo.

Mediante una successiva risoluzione verranno istituiti gli appositi codici tributo e verranno impartite le istruzioni relative alla compilazione del modello F24.

Va evidenziato che la quota dei crediti d'imposta ceduti che non è utilizzata entro il 31 dicembre dell'anno in cui è stata comunicata la cessione non può essere utilizzata negli anni successivi, né richiesta a rimborso, ovvero ulteriormente ceduta.

In alternativa all'utilizzo diretto, entro il 31 dicembre dell'anno in cui è stata comunicata la prima cessione, i cessionari possono ulteriormente cedere i crediti d'imposta ad altri soggetti sempre rispettando però il vincolo temporale di cui sopra. Il successivo cessionario utilizza i crediti d'imposta secondo gli stessi termini, modalità e condizioni applicabili al cedente.

I CONTROLLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In caso di cessione dei crediti d'imposta, restano comunque fermi i poteri dell'Amministrazione Finanziaria relativamente al controllo della spettanza dei crediti e all'accertamento e irrogazione delle sanzioni nei confronti dei beneficiari originari che hanno comunicato la cessione.

I soggetti cessionari, viceversa, rispondono solo per l'eventuale utilizzo dei crediti d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto ai crediti ricevuti. Nello svolgimento dell'ordinaria attività di controllo, l'Amministrazione Finanziaria verificherà, in capo al beneficiario originario, l'esistenza dei presupposti e delle condizioni previste, la corretta determinazione dell'ammontare del credito e il suo esatto utilizzo.

Nel caso l'Agenzia riscontri la mancata sussistenza dei requisiti, procederà al recupero del credito nei confronti del beneficiario originario.

Alla data di chiusura del presente articolo in redazione, il decreto "Rilancio" non risulta ancora convertito in legge.

Il prospetto “Aiuti di Stato” nel modello Redditi 2020

DICHIARAZIONE
DEI
REDDITI 2020

A cura della **Redazione**

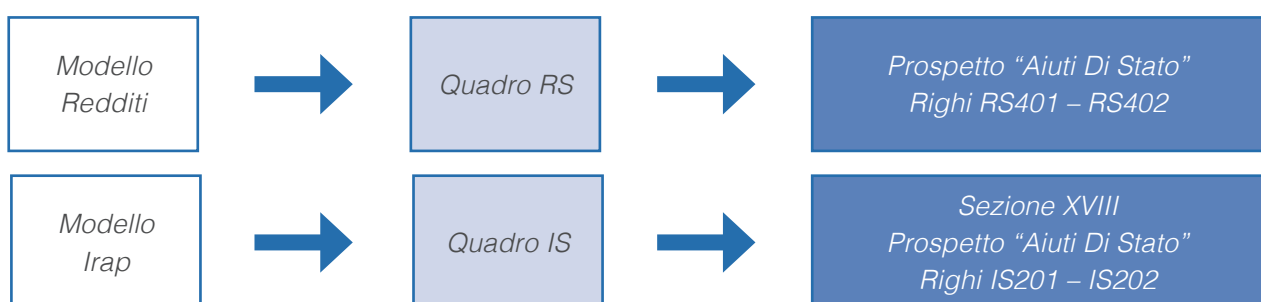
Introdotta, per la prima volta, nei modelli dichiarativi 2019 con riferimento all'anno d'imposta 2018, il prospetto “Aiuti di Stato” continua a nutrire dubbi ed incertezze operative anche nell'anno in corso, in occasione della redazione e presentazione del modello Redditi 2020.

Nell'articolo che segue, analizzeremo le modalità di compilazione del prospetto e la *ratio* sottesa allo stesso, con particolare riguardo alle novità, seppur minime, contenute nel modello Redditi 2020.

PREMESSA

A partire dall'anno scorso, sono stati inseriti, nei modelli Redditi 2019 ed Irap 2019 gli appositi prospetti denominati “**Aiuti di Stato**”, da compilarsi obbligatoriamente con i dati relativi agli aiuti di Stato ricevuti nel medesimo anno cui si riferisce la dichiarazione.

In particolare, i prospetti sono collocati nei seguenti quadri del dichiarativo:



I due prospetti risultano essere, in termini di contenuto e modalità di compilazione, identici: pertanto, ci soffermeremo sul solo prospetto presente nel Quadro RS del modello Redditi 2020, tenendo presente che nel Quadro IS andranno indicati i soli aiuti di Stato specificamente rilevanti ai fini dell'Imposta regionale sulle attività produttive.

LE FINALITÀ DEL PROSPETTO

L'inserimento del prospetto “Aiuti di Stato” nel modello Redditi risponde ad esigenze di controllo e monitoraggio

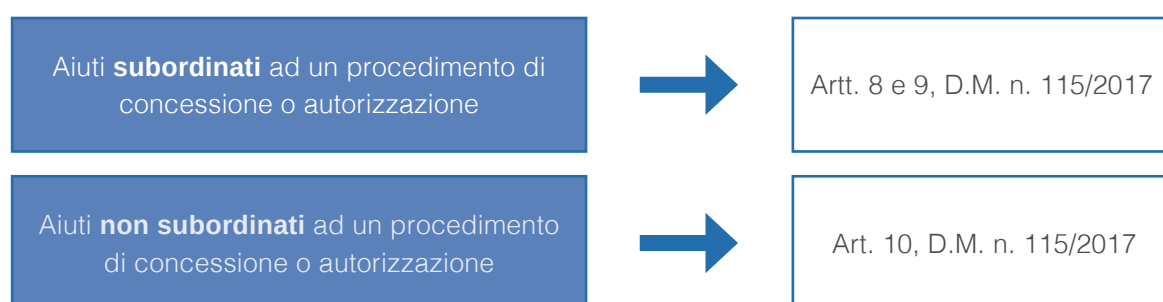
della fruizione degli incentivi statali: la compilazione dello stesso, pur costituendo, apparentemente, un adempimento di natura meramente compilativa, riveste, di fatto, una valenza fondamentale nell'ambito della fruizione delle agevolazioni costituite dagli aiuti di Stato.

L'adempimento in parola è, infatti, obbligatorio in ossequio alla normativa relativa al Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, istituito ai sensi e per effetto dell'art. 52 della L. n. 234/2012, come sostituito dalla L. n. 115/2015 e trova la sua *ratio* nelle modalità di funzionamento dello stesso.

Come noto, il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, tenuto presso il Ministero dello Sviluppo Economico, sovrintende alle verifiche del rispetto del divieto di cumulo e delle altre condizioni previste dalla normativa europea su aiuti di Stato e aiuti "*de minimis*": in particolare, l'osservanza degli obblighi di registrazione nel Registro costituisce **condizione legale di efficacia** dei provvedimenti di concessione ed erogazione degli aiuti.

Più nello specifico, l'operatività del Registro è regolata dal "*Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli Aiuti di Stato*", adottato con D.M. 31 maggio 2017, n. 115, pubblicato in G.U. del 28 luglio 2017 ed in vigore a partire dal 12 agosto del medesimo anno.

Il suddetto regolamento distingue, nei propri articoli, due macro-categorie di aiuti regolamentati:



All'individuazione delle due tipologie di aiuto di cui sopra, il regolamento fa corrispondere altrettante distinte procedure di registrazione dello stesso. Infatti, con riferimento al primo tipo di aiuti, ossia gli aiuti di Stato soggetti alla previa adozione di provvedimenti di concessione o autorizzazione, gli obblighi relativi al Registro sono preventivamente adempiuti:

- dall'autorità responsabile, tenuta a iscrivere l'agevolazione concessa nel Registro;
- dal soggetto concedente, tenuto, prima del rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione alla fruizione dell'aiuto, alla consultazione del Registro e all'indicazione del codice identificativo assegnato dal RNA nel provvedimento autorizzativo stesso.

Diversamente, per gli aiuti di Stato non subordinati all'adozione di provvedimenti di concessione o autorizzazione, gli obblighi relativi alla registrazione nel RNA sono adempiuti, successivamente alla fruizione dell'agevolazione, dall'amministrazione competente preposta alla fase di fruizione, sulla base dei dati forniti dal beneficiario stesso. Orbene, **in merito agli aiuti fiscali**, il medesimo regolamento, all'art.10, prevede che questi, laddove "automatici" (ossia non soggetti alla preventiva adozione di provvedimenti), **si intendano concessi** e siano registrati nel RNA, ad opera dell'Agenzia delle Entrate, **nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale** nella quale sono dichiarati.

Il funzionamento del meccanismo appena esposto è particolarmente evidente, ad esempio, nel calcolo del cumulo degli aiuti "*de minimis*": posto che il Registro nazionale utilizza quale data di concessione quella in cui è effettuata la registrazione dell'aiuto, in caso di aiuti *de minimis* fruiti nel periodo d'imposta 2019, ai fini del calcolo, saranno considerati gli aiuti fruiti nell'esercizio finanziario 2021 (esercizio successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale l'aiuto è indicato) e nei due precedenti, ossia nel 2019 e nel 2020.

N.B.: La stessa Agenzia delle Entrate ha ribadito, in specifici documenti di prassi, che l'indicazione degli aiuti nel prospetto **è necessaria e indispensabile per la legittima fruizione degli stessi.**
(provvedimenti n. 125594 del 10 maggio 2019 e n. 184656 del 7 giugno 2019)

Da quanto sopra è, quindi, evidente che **la compilazione del prospetto “Aiuti di Stato”** sia finalizzata e debba riguardare esclusivamente **la seconda categoria di aiuti**, di cui all'art. 10 del D.M. 31 maggio 2017, n. 115: a partire dalla dichiarazione riferita al periodo d'imposta 2018, occorre compilare l'apposito riquadro nel modello Redditi (e/o Irap), affinché i dati esposti nel modello siano utilizzati dall'Amministrazione Finanziaria per la registrazione dell'aiuto fiscale individuale nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, a norma del citato art. 10. In assenza di ulteriori specifiche, pertanto, è da ritenersi che la mancata compilazione del prospetto comporti l'illegittima fruizione del regime di aiuti e il recupero di quanto irregolarmente fruito.

QUADRO RS: QUALI AIUTI INDICARE

Alla luce di quanto esposto e secondo le istruzioni allegate al modello Redditi 2020, il prospetto dev'essere compilato dai contribuenti che hanno beneficiato delle seguenti tipologie di aiuto:

- **aiuti fiscali automatici**, ossia aiuti di Stato e *de minimis* senza autorizzazione;
- **aiuti fiscali semi-automatici**, vale a dire aiuti subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione, comunque denominati, il cui importo non è determinabile, a priori, nei provvedimenti stessi, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa ai fini fiscali in cui sono indicati;
- **aiuti fiscali confluenti nei Registri SIAN e SIPA**, ossia aiuti fiscali relativi ai settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura.

Gli aiuti, così individuati, devono essere esposti, come confermato dalle Entrate nelle istruzioni al modello Redditi 2020, **secondo il criterio di competenza**: ossia, la compilazione deve riguardare tutti gli aiuti fiscali i cui presupposti per la fruizione si siano verificati nel periodo d'imposta 2019, cui si riferisce il modello dichiarativo. Va, inoltre, sottolineato che, tra questi, devono essere ricompresi tutti gli aiuti maturati nel corso del periodo d'imposta di riferimento della dichiarazione, **ancorché non fruiti nel medesimo periodo ovvero non fruiti per il loro intero ammontare.**

Il riferimento esplicito, infatti, al “verificarsi del presupposto” per la fruizione e **non alla fruizione effettiva** dell'aiuto è tale da escludere, in sede di compilazione del prospetto per il modello Redditi 2020, gli eventuali importi residui, utilizzati nel periodo d'imposta 2019, che siano relativi ad aiuti di Stato e aiuti *de minimis*, i cui presupposti si sono realizzati in precedenti periodi d'imposta: ugualmente, le agevolazioni maturate nell'anno 2019, aventi i requisiti per l'indicazione nel prospetto in parola, andranno riportate, per l'intero importo, esclusivamente nel modello dichiarativo riferito al medesimo anno, pur se fruito solo in parte o, addirittura, non ancora fruito.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE

In merito alle modalità di compilazione del prospetto, vige la regola generale secondo cui dev'essere compilato *un singolo rigo (RS401) per ciascun aiuto maturato*, utilizzando un modulo per ogni rigo compilato. Nelle fattispecie in cui l'aiuto complessivamente spettante riguardi progetti d'investimento realizzati in diverse strutture produttive e/o abbia ad oggetto diverse categorie di costi ammissibili, occorre separare l'esposizione, compilando un distinto rigo per ciascuna struttura produttiva e ciascuna tipologia di costi.

Nello specifico, in base alle istruzioni al modello ed alla tabella in appendice, si individuano **due macro-aree di agevolazioni** cui corrispondono differenti codici e diverse modalità di esposizione dei dati nel prospetto:

Aiuti normativamente identificati e codificati
nella tabella "Codici Aiuto di Stato"



Da scegliere tra i
codici da 1 a 57

Gli aiuti identificati con i codici da 1 a 57 vanno riportati anche qualora già indicati in altri quadri del modello dichiarativo, quali Quadri RF/RN/RU.

Altri aiuti di Stato e *de minimis* di cui
spettanti, non codificati e non ricompresi
nei codici precedenti



Da indicare con il codice
residuale 999

Anche in questo secondo caso, gli aiuti appartenenti alla categoria residuale vanno indicati anche se precedentemente riportati negli altri quadri del modello dichiarativo.

Si considerino gli esempi pratici che seguono.

Esempio pratico di esposizione aiuto codificato

La Gamma S.r.l., con sede legale a Teramo (TE), svolge attività di "fabbricazione di carta e cartone ondulato e di imballaggi di carta e cartone", identificata con codice Ateco 17.21.00.

Nel corso del 2019, ha svolto progetti di formazione, finalizzati all'acquisizione e/o al consolidamento delle competenze tecnologiche dei lavoratori dipendenti nelle sue sedi operative di Teramo e Pescara, beneficiando di un credito d'imposta Formazione 4.0, di cui all'art. 1, commi 46-56 della Legge n. 205/2017, per un importo complessivo di 35.700 Euro. Il credito d'imposta risulta così ripartito tra le sedi produttive:

- sede operativa di Teramo, Via della Carta 1: € 22.900;
- sede operativa di Pescara, Via del Cartone, 1: € 12.800.

In sede di presentazione del modello Redditi/2020, la società sarà tenuta alla redazione del prospetto "Aiuti di Stato", che andrà compilato nel modo che segue.

In primis, andrà compilata la sezione iniziale del rigo RS401 volta all'identificazione puntuale dell'aiuto di Stato spettante e dell'importo maturato, nonché all'esposizione dei dati dimensionali ed operativi dell'azienda beneficiaria:

Aiuti di Stato

BASE GIURIDICA										
Codice aiuto	Qualità	Tipo norma	Anno	Numero	Articolo	Estensione	Numero	Estensione	Lettera	
054										
Forma Giuridica	Dimensione impresa	Codice attività ATECO	Settore	Tipo SIEG	Importo totale aiuto spettante					
SR	2	172100	1		35.700,00					
RS401 DATI DEL PROGETTO										
Data inizio			Data fine			Codice Regione		Codice Comune		CAP
18 giorno mese anno			19 giorno mese anno			20		21		22
Tipologia (via, piazza, ecc.)			Indirizzo							Numero civico
23			24							25
Tipologia costi			Costi agevolabili			Intensità di aiuto				Importo aiuto spettante
26			27			28				29
										,00

In particolare, indicheremo:

- in **col. 1**, il codice corrispondente all'agevolazione spettante nel periodo di riferimento della dichiarazione, come desunto dalla tabella univoca "Codici Aiuti di Stato";
- in **col. 12**, il codice corrispondente alla forma giuridica del beneficiario, come riportato nella tabella presente nelle istruzioni al modello Redditi 2020;
- in **col. 13**, la dimensione dell'impresa beneficiaria, individuata secondo le definizioni di cui alla raccomandazione 6 maggio 2003 n. 2003/361/CE della Commissione Europea. Nel caso di specie, si è ipotizzato che trattasi di "piccola impresa", ossia impresa con meno di 50 dipendenti ed un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10.000.000 Euro;
- in **col. 14**, l'attività svolta dal beneficiario, in termini di codice attività ATECO 2007;
- in **col. 15**, il settore dell'aiuto fruito dal beneficiario, distinguendo tra settore "generale" e settori "strada", "Sieg", "acquacoltura" e "pesca". Nello specifico, il settore "generale" (Codice 1) è riferito agli aiuti di Stato e *de minimis* concessi ad un beneficiario che non opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi ex art. 3, comma 2, §2 del regolamento UE n. 1407/2013 ovvero che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi ex art.3, comma 3 del regolamento UE n. 1407/2013;
- in **col.17**, l'ammontare totale dell'aiuto spettante, in termini di risparmio d'imposta ovvero credito d'imposta maturato. In caso di compilazione di più righe riferiti alla stessa agevolazione, come nel caso di specie, nella colonna andrà riportata la somma degli importi indicati in colonna 29 di tutti i righe compilati.

N.B.: Non andranno compilate le colonne da 3 a 11, relative alla base giuridica, poiché da compilarsi sono in presenza del codice 999 in col.1.

Quindi, compileremo i dati del progetto distinguendo tra le due sedi operative:

Aiuti di Stato

BASE GIURIDICA										
Codice aiuto	Quadrante	Tipologia	Anno	Numero	Articolo	Estensione	Numero	Comuni	Estensione	Lettera
054										

Forma Giuridica: **S R** Dimensione impresa: **2** Codice attività ATECO: **172100** Settore: **1** Tipo SIEG: Importo totale aiuto spettante: **35.700,00**

RS401 Data inizio: **01.02.2019** Data fine: **31.05.2019** Codice Regione: **01** Codice Comune: **L103** CAP: **64100**

Tipologia (via, piazza, ecc.): **VIA** Indirizzo: **DELLA CARTA** Numero civico: **1**

Tipologia costi: **10** Costi agevolabili: **45.800,00** Intensità di aiuto: **50** Importo aiuto spettante: **22.900,00**

Teramo

Aiuti di Stato

BASE GIURIDICA										
Codice aiuto	Quadrante	Tipologia	Anno	Numero	Articolo	Estensione	Numero	Comuni	Estensione	Lettera
054										

Forma Giuridica: **S R** Dimensione impresa: **2** Codice attività ATECO: **172100** Settore: **1** Tipo SIEG: Importo totale aiuto spettante:

RS401 Data inizio: **01.06.2019** Data fine: **31.08.2019** Codice Regione: **01** Codice Comune: **G482** CAP: **65121**

Tipologia (via, piazza, ecc.): **VIA** Indirizzo: **DEL CARTONE** Numero civico: **1**

Tipologia costi: **10** Costi agevolabili: **25.600,00** Intensità di aiuto: **50** Importo aiuto spettante: **12.800,00**

Pescara

In particolare, con riferimento a ciascuna delle sedi in cui sono stati svolti i progetti formativi, indicheremo:

- in **col. 18 e 19**, la data di inizio e di fine del progetto. Tali colonne non vanno compilate se coincidenti con quelle di inizio e fine del periodo d'imposta;
- nelle **col. da 20 a 25**, i dati di localizzazione del progetto. In assenza di localizzazione di progetto, tali colonne non devono essere compilate, in quanto le informazioni richieste si intendono espresse in riferimento alla sede legale dell'impresa;
- in **col. 26**, la tipologia di costo sostenuto, come desumibile dall'apposita tabella riportata nelle istruzioni al modello Redditi 2020. Nel caso di specie, il codice 10 corrisponde alla "formazione professionale dei lavoratori";
- in **col. 27**, l'ammontare totale delle spese sostenute e, come tali, agevolabili;
- in **col. 28**, la misura dell'aiuto, espressa in percentuale, laddove prevista dall'agevolazione;
- in **col. 29**, l'ammontare dell'aiuto spettante, riferito alle spese di cui alla col. 27, per singola sede operativa. La somma degli importi in col. 29 andrà riportata nella col. 17.

N.B.: In caso di compilazione di più righe relativi al medesimo aiuto, come nell'esempio proposto, nei righe successivi al primo non andranno valorizzate le colonne 12, 13 e 17.

Esempio pratico di compilazione aiuto non codificato

La Delta S.r.l., con sede legale ed operativa a Elice (PE), svolge attività di "agriturismo – attività di alloggio connesse alle aziende agricole", identificata con codice Ateco 55.20.52.

Nel corso del 2019, ha sostenuto spese di acquisto di mobili ed arredamento per la sua sede operativa, maturando un credito d'imposta per la riqualificazione di alberghi (c.d. *Bonus Alberghi*), di cui all'art. 10, del D.L. n. 83/2014 per un importo complessivo di 25.390 Euro.

In sede di compilazione del prospetto "Aiuti di Stato", andrà utilizzato il codice identificato proprio della categoria residuale (**codice 999**), poiché trattasi di aiuto non codificato nella tabella di riferimento:

Aiuti di Stato											
BASE GIURIDICA											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Codice aiuto	Quadro	Tipo norma	Anno	Numero	Articolo	Estensione	Numero	Estensione	Lettera		
999	RU	1	2014	83	10						
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Forma Giuridica	Dimensione impresa	Codice attività ATECO	Settore	Tipo SEIG						Importo totale aiuto spettante	
S R	1	552052	1							25.390,00	
DATI DEL PROGETTO											
18 Data inizio			19 Data fine			20 Codice Regione		21 Codice Comune		22 CAP	
giorno mese anno			giorno mese anno								
23 Tipologia (via, piazza, ecc.)			24 Indirizzo			25 Numero civico					
26 Tipologia costi			27 Costi agevolabili			28 Intensità di aiuto		29 Importo aiuto spettante			
3			39.061,00			65		25.390,00			

In questo caso, la compilazione del prospetto ricalca pedissequamente le medesime indicazioni viste poc'anzi con riferimento ad un aiuto di Stato codificato (codici da 1 a 57), con le seguenti particolarità:

- in **col. 3**, va riportato il quadro del modello dichiarativo in cui è presente l'aiuto indicato (novità 2020);
- nelle **col. da 4 a 11**, occorre indicare, in maniera puntuale, i riferimenti normativi che disciplinano lo specifico regime di aiuti, non trattandosi di un aiuto codificato;
- nelle **col. da 20 a 25**, non viene riportato alcun dato, intendendosi le informazioni ivi richieste riferite alla sede dell'impresa;

- in **col. 26**, va indicata la tipologia di costo sostenuto, come desumibile dall'apposita tabella riportata nelle istruzioni al modello Redditi 2020. Nel caso di specie, il codice 03 corrisponde alla "Materiali – Attrezzature".

N.B.: In caso di agevolazione spettante in misura fissa, ossia non riconosciuta a fronte di costi specifici, in col. 26 occorre indicare il codice "20": in tal caso, le colonne 27 e 28 non andranno compilate.

INDIVIDUAZIONE DELLA CATEGORIA RESIDUALE

A destare le maggiori incertezze e difficoltà operative, sin dall'introduzione del prospetto in commento, è proprio l'individuazione della categoria residuale, vista poc'anzi, identificata dal codice "999".

In assenza di indicazioni operative ufficiali da parte dell'Amministrazione Finanziaria (se non quelle ricordate in chiusura), ai fini della puntuale individuazione del panorama degli aiuti da riportare nel prospetto, occorre far riferimento allo scopo sottinteso alla compilazione dello stesso e considerare tutte le agevolazioni, automatiche e semi-automatiche, che siano, allo stesso tempo, **"aiuti di Stato di natura fiscale"**, come di seguito specificato.

Gli aiuti di Stato rilevanti vanno individuati secondo la definizione europea degli stessi. Infatti, posto che la nozione di aiuto di Stato trova la sua genesi proprio nella nascita del Mercato Unico e nella necessità, europea, di normare la concorrenza sleale tra gli Stati Membri, è fondamentale rifarsi alle caratteristiche che delimitano la nozione di "aiuto di Stato", come indicate nell'art. 107 del TFUE e nella comunicazione Commissione UE n. 2016/C 262/01. Affinché un'agevolazione assuma le vesti di un aiuto di Stato, è necessario e sufficiente che sia:

- **gratuita** (senza corrispettivo);
- di origine **pubblica**;
- **selettiva**, ossia non destinata alla generalità indistinta dei contribuenti;
- capace di **distorcere** la concorrenza;
- **incidente** su altre imprese.

A ciò si aggiunge che, poiché l'agevolazione può assumere forme differenti (ad esempio, contributo a fondo perduto, finanziamento a tasso agevolato, esenzione da imposte e/o tasse, ecc.), gli aiuti di Stato da indicare nel quadro RS sono, esclusivamente, quelli che presentano una **riduzione dell'onere fiscale** dell'impresa, in termini di:

- **riduzione** della base imponibile (deduzioni, non concorrenza, forfait, esenzioni);
- **riduzione** dell'imposta (crediti di imposta, detrazioni, riduzione dell'aliquota);
- **differimento**, annullamento o rinegoziazione eccezionale del debito fiscale.

Alla luce di quanto esposto, è, pertanto, evidente che talune misure, sebbene costituiscano agevolazioni, eventualmente anche di natura fiscale, non rientrano nella compilazione del prospetto, poiché, mancanti di una o più caratteristiche individuate. A titolo di esempio, si pensi al credito d'imposta ex D.L. n. 265/2000, previsto in favore degli esercenti attività di autotrasporto merci (per conto terzi o in conto proprio) per il consumo di gasolio per autotrazione (**"caro petrolio"**): poiché è l'Agenzia delle Dogane a riconoscere il beneficio e determinarne preventivamente l'importo, dietro presentazione di apposita dichiarazione da parte del beneficiario, l'agevolazione non rientra nei casi di aiuti "automatici" o di importo non determinabile nel provvedimento di concessione (semi-automatici) da indicare nel prospetto.

Ugualmente, ancora a titolo di esempio, si pensi al **"Bonus Ricerca e Sviluppo"**, di cui all'art. 3 del D.L. n. 145/2013, riconosciuto, con percentuali differenziate, per tutti i costi afferenti all'attività di R&S. Pur essendo un beneficio di natura fiscale, tale agevolazione è destinata, indistintamente, alla generalità dei contribuenti, di qualunque forma giuridica e settore di appartenenza: pertanto, difetta del carattere della selettività e, come specificato dall'Agenzia delle Entrate, non costituisce aiuto di Stato, né rileva ai fini del calcolo degli aiuti *de minimis* (circolare Agenzia Entrate, n. 5/2016).

In conclusione, si ritiene utile, pertanto, riportare le raccomandazioni inserite dall'Amministrazione Finanziaria

nelle istruzioni al modello Redditi 2020 che elencano, a titolo esemplificativo e senza presunzione di esaustività, **le fattispecie escluse dalla suddetta categoria residuale.**

Il codice 999 NON va utilizzato:

- per gli aiuti di Stato e gli aiuti *de minimis* già presenti nella tabella "Codici Aiuti di Stato";
- per gli aiuti di Stato e gli aiuti *de minimis* fruibili ai fini di imposte diverse da quelle sui redditi (ad esempio, le agevolazioni utilizzabili ai fini Irap, da indicare nel quadro IS del modello Irap 2020);
- per gli aiuti di Stato e gli aiuti *de minimis* di natura non fiscale, ad esempio fruibili in diminuzione dei contributi previdenziali;
- per gli aiuti di Stato e gli aiuti *de minimis* di natura fiscale subordinati alla presentazione di apposita istanza, ai sensi dell'art. 9 del regolamento, perché non automatici;
- per le agevolazioni non qualificabili come aiuti di Stato o aiuti *de minimis*, anche se riportate in altri quadri del dichiarativo;
- per gli importi residui utilizzati nel periodo d'imposta relativi ad aiuti di Stato e aiuti *de minimis* i cui presupposti si sono realizzati nei precedenti periodi.

Novità nel modello Redditi 2020

**DICHIARAZIONE
DEI
REDDITI 2020**

A cura della **Redazione**

Dopo aver analizzato nel precedente numero il quadro RP del modello Redditi PF 2020 per l'anno 2019, passiamo in rassegna le principali novità nella redazione degli altri quadri presenti nei vari modelli dichiarativi PF, SP e SC.

QUADRO RN: NOVITÀ

Il quadro RN costituisce il punto di confluenza di tutti i redditi prodotti dal contribuente ed esposti nei singoli quadri del modello dichiarativo. Il quadro permette di evidenziare il debito o il credito Irpef o Ires.

MODELLO REDDITI PF

MODIFICHE AL RIGO RN17

Inserita la colonna 1 da compilare in caso di detrazione spettante per il comparto sicurezza e forze armate.

**Redditi PF
2020**

RN17 Detrazione Sez. VI (quadro RP e quadro RC)	Forze Armate	0,00	0,00
--	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

INSERITE NUOVE COLONNE AL RIGO RN32

Al rigo RN32 sono state aggiunte diverse colonne necessarie per la gestione dello sport bonus e del credito d'imposta per la bonifica ambientale. Nello specifico:

- colonne 3-4-5 sport bonus: in colonna 3 va riportata la rata 2019 del credito d'imposta per erogazione sportive. A colonna 4 il totale del credito e cioè quello personale sommato a quello eventualmente ricevuto per trasparenza. A colonna 5 la somma effettivamente fruibile.
- colonne 6-7-8 bonifica ambientale: come per lo sport bonus, in colonna 3 va riportata la rata 2019 del credito d'imposta. A colonna 4 il totale del credito e cioè quello personale sommato a quello eventualmente ricevuto per trasparenza. A colonna 5 la somma effettivamente fruibile.

Il credito che non ha trovato capienza nei redditi del contribuente va riportato al rigo RN47.

**Redditi PF
2020**

Fondi comuni		1	,00	Altri crediti d'imposta		2	,00	
RN32 Crediti d'imposta			Importo rata 2019		Totale credito		Credito utilizzato	
	Erogazione sportiva	3	,00		4	,00	5	,00
			Importo rata 2019		Totale credito		Credito utilizzato	
	Bonifica ambientale	6	,00		7	,00	8	,00

Start up RPF 2018 RN19	1	,00	Start up RPF 2019 RN20	2	,00	Start up RPF 2020 RN21	3	,00
Spese sanitarie RN23	6	,00	Casa RN24, col. 1	11	,00	Ocup. RN24, col. 2	12	,00
Fondi Pens. RN24, col.3	13	,00	Mediazioni RN24, col. 4	14	,00	Arbitrato RN24, col. 5	15	,00
RN47 Sisma Abruzzo RN28	21	,00	Cultura RN30	26	,00	Scuola RN30	27	,00
Videosorveglianza RN30	28	,00	Deduz. start up RPF 2018	31	,00	Deduz. start up RPF 2019	32	,00
Deduz. start up RPF 2020	33	,00	Restituzione somme RPF23	36	,00	Deduz. Erogaz. liberali RPF 2019	37	,00
Deduz. Erogaz. liberali RPF 2020	38	,00	Erog. sportive RPF 2020	39	,00	Bonifica ambientale RPF 2020	40	,00

MODELLO REDDITI SP
AGGIUNTA DELLA COLONNA 28, RIGO RN17

Al rigo RN17 è stata aggiunta la colonna 28, al fine di indicare le spese per interventi per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici, per cui è riconosciuta una detrazione d'imposta del 50%.

**Redditi SP
2020**

RN17	Oneri detraibili	Art. 15, comma 3, TUR	1	,00	Adozione misure antisismiche 75%	6	,00	Interventi sull'involucro di edifici	11	,00	Acquisto e posa in opera di sementi solari	16	,00	Interventi su edifici condominiali per riduzione rischio sismico 85%	21	,00	Affitto terreni agricoli	26	,00	
		Art. 15, comma 3, TUR	2	,00	Adozione misure antisismiche 50%	7	,00	Installazione di pannelli solari	12	,00	Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale	17	,00	Interventi sull'involucro di edifici condominiali	22	,00	Art. 83, comma 1, D.Lgs. 117/2017	27	,00	
		Acquisto immobile 50%	3	,00	Adozione misure antisismiche 85%	8	,00	Sostituzione di impianti di climatizzazione	13	,00	Acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi	18	,00	Interventi per miglioramento prestazioni energetiche di edifici condominiali	23	,00	Interventi acquisto e posa in opera di infrastrutture ricambio veicoli elettrici	28	,00	
		Persezione misure antisismiche 50%	4	,00	Bonus verde	9	,00	Sostituzione di scaldacqua	14	,00	Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale	19	,00	Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali	24	,00				
		Persezione misure antisismiche 70%	5	,00	Rigenerazione energetica	10	,00	Acquisto e posa in opera di micro cogeneratori	15	,00	Interventi su edifici condominiali per riduzione rischio sismico 80%	20	,00	Start-up innovative	25	,00				

RIGHI RN23 E RN24

Come avvenuto con il modello Redditi PF, sono stati aggiunti gli spazi necessari per l'indicazione dello sport bonus e del credito d'imposta per bonifica ambientale.

**Redditi SP
2020**

RN24	Sport bonus	,00
RN25	Bonus bonifica ambientale	,00

MODELLO REDDITI SC

MODIFICHE AI RIGHI RN10 E RN 14

Anche nel modello Redditi SC vengono recepiti i nuovi crediti d'imposta per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici (RN10) e per lo sport bonus e per bonifica ambientale (RN14).

Redditi SC
2020

RN10	Detrazioni	Start up 1	Erogazioni liberali in favore dei partiti politici 2	Detrazioni art. 151 3	
	(di cui	0,00	0,00	0,00	
			Ospedale Galliera 4	Ricarica veicoli elettrici 5	
			0,00	0,00	
RN11	Imposta netta (sottrarre il rigo RN10 da rigo RN9)			Rimborso oneri 1	
	(di cui			0,00	
RN12	Credito di imposta sui fondi comuni di investimento				
RN13	Credito per imposte pagate all'estero				
RN14	Altri crediti di imposta	Immobili colpiti dal sisma dell'Abruzzo 1	Art bonus 2	School bonus 3	
	(di cui	0,00	0,00	0,00	
			Sport bonus 4	Bonus bonifica ambientale 5	Altri crediti 6
		0,00	0,00	0,00	

MODELLI REDDITI PF – SP – SC: DISPOSIZIONI COMUNI

CALCOLO DELL'ACCONTO CON IL METODO PREVISIONALE

Il recente decreto “Liquidità”, relativamente alle imposte Irpef, Irap e Ires e, come chiarito dalla circolare 9/E, anche alle imposte sostitutive dell’Irpef e Irap, cedolare secca, Ivie e Ivafe, per gli acconti di imposta 2020 in scadenza a luglio e novembre, ha stabilito che non si applicheranno sanzioni ed interessi nel caso di insufficiente versamento dell’acconto delle imposte, qualora l’importo versato non sia inferiore all’80% della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso. In altre parole, quindi, con il calcolo previsionale sarà quindi possibile versare *fino ad un massimo del 20% in meno di acconto* rispetto a quanto effettivamente emerso in dichiarazione dei redditi 2020.

Sarà possibile sanare eventuali errori nella “previsione” attraverso l’istituto del ravvedimento operoso.

Si ricorda che per acconto con metodo storico si intende l'acconto calcolato in base all'importo di Irpef, Ires ed Irap dovuto per l'anno precedente; l'acconto con metodo previsionale è invece la modalità di calcolo che consente di tener conto di eventuali decrementi di reddito, verificatisi nell'anno oggetto di acconto, rispetto al dato reddituale storico dell'anno precedente.

Si ricorda inoltre che per i contribuenti ISA, per quelli che applicano il regime fiscale di vantaggio o il regime forfetario, o determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari, e per quelli che ricadono nelle altre cause di esclusione dagli ISA, gli acconti sono previsti in due rate pari al 50% ciascuna.

QUADRO RT: NOVITÀ

Nel quadro RT vanno indicate le plusvalenze e i redditi diversi di natura finanziaria indicati all'art. 67 del D.P.R. n. 917/1986 (di seguito Tuir), percepiti nell'anno 2019 secondo il principio di cassa, da persone fisiche che agiscono al di fuori dell'attività d'impresa, dalle società semplici e altri soggetti ad esse equiparati e dagli enti non commerciali.

Nel quadro non vanno indicati i proventi per i quali è stata esercitata l'opzione del risparmio gestito o amministrato.

Il quadro si divide in sette sezioni. Le prime quattro si utilizzano per tassare le varie tipologie di plusvalenze realizzate, la quinta per indicare le minusvalenze non compensate nell'anno, la sesta riepiloga gli importi a credito eventualmente compensati con modello F24 e l'ultima sezione accoglie i valori relativi alla rideterminazione del valore delle partecipazioni ai sensi dell'art. 2 del D.L. n. 282/2002 e successive modificazioni.

SEZIONE II

PLUSVALENZE DA CESSIONI DI PARTECIPAZIONI QUALIFICATE

Le plusvalenze realizzate a far data dal 1° gennaio 2019 e derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate di cui all'art. 67, comma 1, lettera c) del Tuir, sono parificate alle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate di cui alla lettera c-*bis* del medesimo articolo, essendo assoggettate ad imposta sostitutiva 26%.

Tali plusvalenze vanno quindi dichiarate utilizzando la sezione II del quadro RT.

Nella medesima sezione vanno indicate le plusvalenze realizzate a far data dal 1° gennaio 2019 da investitori non istituzionali attraverso la cessione di quote di partecipazioni a fondi immobiliari anche esteri, superiori al 5% del patrimonio del fondo.

NUOVO RIGO RT24

Rispetto al modello Redditi 2019, è stata aggiunta una colonna per consentire di compensare eventuali minusvalenze derivanti dalla sezione III del quadro RT del modello relativo all'anno precedente. Le minusvalenze riportate della sezione III, tuttavia, non sono compensabili con riferimento alle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate, realizzate prima del 1° gennaio 2019.

RT21	Totale dei corrispettivi				,00
RT22	Totale dei costi o dei valori di acquisto	(costo rideterminato ¹)	(costo affrancato ²)	³	,00
RT23	Plusvalenze (RT21 – RT22 col. 3) (ovvero Minusvalenze ¹)	,00		²	,00
RT24	Eccedenza minusvalenze (anni prec. ¹)	,00	Sez. I ²	,00 Sez. III ³	,00
RT25	Eccedenza delle minusvalenze certificate dagli intermediari (di cui anni precedenti ¹)			,00	,00
RT26	Differenza (RT23 col. 2 – RT24 col. 3 – RT25 col. 2)				,00
RT27	Imposta sostitutiva (26% dell'importo di rigo RT26)				,00
RT28	Eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione non compensata				,00
RT29	IMPOSTA SOSTITUTIVA DOVUTA				,00
RT30	Plusvalenze da cessione di partecipazioni in Paesi a regime fiscale privilegiato				,00

SEZIONE VII

PARTECIPAZIONI RIVALUTATE

Nella colonna 2, le aliquote applicate alla rivalutazione erano fissate per l'anno 2019 nella misura del 11% per le partecipazioni qualificate e nella misura del 10% per quelle non qualificate. Per l'anno 2020, invece, l'aliquota di rivalutazione è la medesima per le partecipazioni qualificate e non ed è pari all'11%.

**Redditi PF
2020**

Valore della partecipazione	Aliquota	Imposta dovuta	Imposta versata	Imposta da versare	Rivalutazione	Versamento cumulativo
RT105	11%	,00	,00	,00		
RT106	11%	,00	,00	,00		

**Redditi SP
2020**

Valore della partecipazione	Aliquota	Imposta dovuta	Imposta versata	Imposta da versare	Rivalutazione	Versamento cumulativo
RT105	11%	,00	,00	,00		
RT106	11%	,00	,00	,00		

QUADRO RU: NOVITÀ

Il quadro RU serve per esporre i crediti d'imposta concessi ai contribuenti. In linea generale, tali crediti:

- possono essere utilizzati in compensazione orizzontale tramite modello F24;
- non danno diritto ad alcun rimborso anche in caso di parziale utilizzo;
- possono essere sottratti solo dalle imposte indicate nella norma istitutiva del credito;
- non concorrono alla formazione dell'imponibile da tassare.

Sono salve, ovviamente, le diverse disposizioni previste nelle norme istitutive dei singoli crediti d'imposta.

Nel modello Redditi 2020 troviamo, quale novità, il credito d'imposta per:

- le erogazioni liberali destinate alla ristrutturazione degli impianti sportivi;
- le erogazioni liberali destinate agli interventi di bonifica ambientale;
- l'acquisto o l'adattamento degli strumenti per la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi;
- gli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di giornali;
- l'acquisto di veicoli e motocicli elettrici o ibridi;
- l'utilizzo di imballaggi usati, per la raccolta differenziata e per l'acquisto di prodotti da riciclo e riuso;
- i rivenditori di apparecchi televisivi idonei alla ricezione di programmi con tecnologia DVB-T2;
- le commissioni sulle transazioni effettuate mediante strumenti elettronici di pagamento;
- la partecipazione a fiere internazionali da parte di PMI;
- la trasformazione delle attività per imposte anticipate a favore di imprese aventi la sede legale nel Mezzogiorno e partecipanti ad aggregazioni aziendali.

Rispetto al modello Redditi 2019, non è invece più presente, in quanto non confermato, il credito d'imposta individuato dal codice 38 e relativo al recupero del contributo al SSN versato dagli autotrasportatori sui premi di assicurazione per la responsabilità civile per danni derivanti dalla circolazione di veicoli per trasporto merci con massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate.

CREDITO D'IMPOSTA PER L'ACQUISTO O L'ADATTAMENTO DEI MISURATORI FISCALI TELEMATICI

Considerata la vasta platea dei contribuenti interessati, merita un approfondimento il credito d'imposta per l'acquisto o l'adattamento degli strumenti per la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.

In particolare, è previsto che, per coloro che acquistano un nuovo registratore fiscale telematico o adattano quello esistente, spetti un credito d'imposta pari al 50% della spesa sostenuta, fino ad un limite di € 250.

Il credito d'imposta va esposto con il codice F9 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite codice tributo 6899.

Per il credito in esame è possibile compilare solo i righi RU2 (per i soggetti con periodo d'imposta 2019/2020), RU3, RU5 colonna 3, RU6, RU8, RU10, RU12.

Di seguito l'esempio di compilazione del quadro da parte di una società a responsabilità limitata che vanta un credito d'imposta per € 250.

**Redditi SC
2020**

Dati identificativi del credito d'imposta spettante									
RU1	Codice credito F 9								
RU2	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione								,00
RU3	Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione VI-A)								,00
RU5	Credito d'imposta spettante nel periodo (di cui ¹ ,00 ² ,00 ⁶⁰ ,00 ¹ 250								,00
RU6	Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24								,00
RU7	Credito utilizzato ai fini	Ritenute	IVA (Periodici e acconti)	IVA (Saldo)	IRES (Acconti)	IRES (Saldo)	Imposta sostitutiva	IRAP	
		¹ ,00 ² ,00 ³ ,00 ⁴ ,00 ⁵ ,00 ⁶ ,00 ⁷ ,00							,00
RU8	Credito d'imposta riversato								,00
RU9	Credito d'imposta ceduto (da riportare nella sezione VI-B)								,00
RU10	Credito d'imposta trasferito (da riportare nel quadro GN o GC o TN o PN)								,00
RU11	Credito d'imposta richiesto a rimborso								,00
RU12	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)								,00

QUADRO RS: NOVITÀ

Il quadro RS rappresenta il naturale completamento del quadro di reddito RF, RE o RG. In esso, infatti, sono raggruppati diversi prospetti complementari ai dati reddituali.

RIPRISTINO DELL'ACE

Con l'art. 1, comma 287, della legge di bilancio 2020, è stata ripristinata l'agevolazione ACE e al contempo abrogata la c.d. mini-Ires. È stato altresì fissato al 1,3% il rendimento nozionale del nuovo capitale proprio investito a partire dal 31 dicembre 2010.

Restano invariate le regole per il conteggio dell'agevolazione, per cui valgono i chiarimenti già forniti dall'Agenzia delle Entrate con i documenti di prassi diffusi gli anni scorsi.

RISERVE DI UTILI PRODOTTI FINO AL 2017

Inserito del modello Redditi SC il nuovo campo RS136A, che serve ad accogliere le riserve formatesi con utili prodotti nell'anno 2017. La colonna 1 serve per inserire gli utili prodotti nell'anno 2017, la colonna 3 gli eventuali decrementi e la 4 il totale risultante dalla somma algebrica delle due colonne.

**Redditi
SC 2020**

RS136A Riserve di utili prodotti fino al 2017 1 ,00 1 ,00 4 ,00

ACCONTI SOGGETTI ISA

Il nuovo rigo RS430 presente nel modello Redditi SC è costituito da una cassella barrabile.

La barratura deve essere eseguita qualora il contribuente non esercente un'attività soggetta ad ISA partecipi a società in trasparenza in possesso dei seguenti requisiti:

- che esercitino attività economiche per le quali sono stati approvati i modelli ISA;
 - che dichiarino compensi di ammontare non superiore al limite stabilito dal MEF per l'applicazione degli ISA.
- Con la barratura si comunica che gli acconti vanno effettuati in due rate del 50% ciascuna.

**Redditi
SC 2020**

RS430

QUADRO RF: NOVITÀ

MODELLO REDDITI SC – SP – PF

AUMENTO DELLA PERCENTUALE DI DEDUCIBILITÀ DELL'IMU

Per l'anno di imposta 2019 è prevista la *deducibilità dell'Imu*, nella *misura del 50%*, ai fini del reddito di impresa e di lavoro autonomo; per gli anni di imposta 2020 e 2021, tale percentuale è destinata a salire al 60%, fino a raggiungere il 100% dall'anno 2022 e seguenti.

Condizione necessaria per avere la deduzione è che l'immobile oggetto di pagamento Imu sia strumentale e quindi, relativamente alle imprese:

- strumentale per destinazione, oppure
- strumentale per natura, quindi compresi anche immobili strumentali locati a terzi.

Non c'è invece deduzione per immobili merce locati a terzi, anche in via temporanea e per gli immobili patrimonio.

Relativamente ai Professionisti, non è possibile la deduzione per gli immobili utilizzati promiscuamente; la stessa, invece, è possibile per gli immobili strumentali per destinazione, ossia direttamente ed esclusivamente utilizzati per la Professione.

Relativamente ai redditi per le Società di capitali, si dovrà quindi inserire nel rigo RF16 il valore lordo dell'Imu, insieme ad altre imposte indeducibili o non pagate art. 99, comma 1 del Tuir, e successivamente rilevare una variazione in diminuzione per il 50% del valore dell'Imu, nel rigo RF55 con codice 38.

Redditi
SC 2020

RF16 Imposte indeducibili o non pagate (art. 99, comma 1)												
1	2	,00	3	4	,00	5	6	,00				,00
7	8	,00	9	10	,00	11	12	,00				
13	14	,00	15	16	,00	17	18	,00				
19	20	,00	21	22	,00	23	24	,00				
25	26	,00	27	28	,00	29	30	,00				
31	32	,00	33	34	,00	35	36	,00				
37	38	,00	39	40	,00	41	42	,00				
43	44	,00	45	46	,00	47	48	,00				
49	50	,00	51	52	,00	53	54	,00	55			,00

MODELLO REDDITI SC

NOVITÀ IN TEMA DI CALCOLO DEL ROL E DEDUZIONE DEGLI INTERESSI PASSIVI

Dal periodo di imposta 2019 sono cambiate le regole per la determinazione del Rol, a seguito dell'art. 1 del D.Lgs. n. 142/2018, attuativo della direttiva Atad n. 1164/2016.

Come gli scorsi anni, ai fini della determinazione della quota deducibile, si deve preliminarmente confrontare il 30% del risultato operativo lordo con gli interessi passivi iscritti nel conto economico e rilevanti ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 96 Tuir, per la quota eccedente eventuali componenti di interessi attivi.

Il Rol continua ad essere determinato dalla differenza tra il valore della produzione (aggregato A del conto economico) ed i costi della produzione (aggregato B del conto economico), senza tener conto degli ammortamenti e dei canoni di locazione finanziaria, ma non è più determinato tenendo conto dei valori civilistici ivi presenti in bilancio, *bensi in base ai valori di costo e di ricavo quantificati secondo le regole fiscali*. Il Rol è quindi determinato considerando i valori economici sulla base della loro rilevanza fiscale, e non più in base alla loro contabilizzazione ai sensi dei principi contabili.

Si passa quindi da valori contabilizzati ai sensi dei principi contabili (Oic), regola valida fino al periodo di imposta 2018, a valori rilevanti fiscalmente.

[Segue]

Abbiamo, ad esempio, che eventuali costi per telefonia presenti in bilancio, ai fini del calcolo del Rol, sono da considerare nella misura dell'80%; allo stesso modo non si dovranno considerare, ai fini del calcolo del Rol, eventuali costi per compensi amministratori non corrisposti entro il 12 gennaio dell'anno successivo, in quanto irrilevanti fiscalmente (per tale voce di costo, vige il principio di cassa allargato e non quello di competenza economica).

Si ricordano inoltre le seguenti ulteriori novità:

- 1) prevista la rilevanza anche degli interessi capitalizzati, nel novero degli interessi passivi e oneri finanziari assimilati per i quali si deve procedere al calcolo di quanto siano deducibili;
- 2) i componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda, iscritti rispettivamente in A.5 – Altri ricavi del conto economico e in B14 – Oneri di gestione del conto economico, rilevano ai fini della determinazione del Rol, come componenti in aumento o in diminuzione dello stesso;
- 3) è possibile riportare in avanti anche l'eccedenza di interessi attivi rispetto a quelli passivi, senza alcuna limitazione temporale (rigo RF121);
- 4) in caso di Rol eccedente,
 - derivante da anni di imposta precedenti al 2019: non è consentito il riporto al 2019 delle eccedenze di Rol che si sono formate fino all'esercizio 2018, e non ancora utilizzate entro tale annualità di imposta. In compenso tali eccedenze di Rol (Rol che possiamo definire "contabile") possono essere ancora utilizzate esclusivamente per dedurre gli interessi passivi che matureranno su finanziamenti in essere alla data del 17 giugno 2016, a condizione che, dopo tale data, la durata di tali finanziamenti non sia stata incrementata e l'importo finanziato non sia stato aumentato.
 - derivante dall'anno 2019 e successivi: tale eccedenza di Rol ("fiscale") potrà essere riportata in avanti, non più illimitatamente, ma nel limite dei successivi cinque periodi d'imposta.

I righi di riferimento per la determinazione del Rol e delle eventuali eccedenze, che hanno puntualmente recepito tutte le novità normative di cui sopra, sono da RF118 a RF122.

Redditi SC 2020

RF118	Interessi passivi 1 0,00	Interessi passivi precedente periodo d'imposta 2 0,00	Interessi attivi 3 0,00	Interessi attivi precedenti periodi d'imposta 4 0,00
	Interessi passivi direttamente deducibili 5 0,00	Eccedenza interessi passivi 6 0,00		
RF119	5° Periodo imposta precedente 1 0,00	4° Periodo imposta precedente 2 0,00	3° Periodo imposta precedente 3 0,00	2° Periodo imposta precedente 4 0,00
Risultato operativo lordo	Precedente periodo d'imposta 5 0,00	Presente periodo d'imposta 6 0,00	Interessi passivi deducibili 7 0,00	
RF120	Consolidato (di cui non trasferibile 1 0,00) 2 0,00 3 Presente periodo d'imposta 0,00			
Eccedenza di ROL riportabile	4° Periodo imposta precedente 4 0,00	3° Periodo imposta precedente 5 0,00	2° Periodo imposta precedente 6 0,00	Precedente periodo d'imposta 7 0,00
RF121	Interessi passivi non deducibili			
Interessi riportabili	non trasferibili al consolidato (di cui 1 0,00) 2 0,00 3 0,00		trasferiti al consolidato	
	Interessi attivi (di cui 4 0,00) 5 0,00 6 0,00		trasferiti al consolidato	
RF122	Prestiti ante 17/06/2016			
	ROL residuo 1 0,00	Interessi passivi 2 0,00	Interessi passivi deducibili 3 0,00	Eccedenza 4 0,00

MODELLO REDDITI SC – SP – PF

NOVITÀ IN TEMA DI ISA

Tra le novità più importanti sul fronte ISA per l'anno di imposta 2019 si ricorda che:

- 1) sono stati integralmente revisionati **89 modelli ISA**, già in applicazione per il precedente periodo di imposta e sono stati **aggiornati** anche i restanti **86 ISA** non oggetto di evoluzione per tale annualità;
- 2) al fine di ridurre l'incidenza degli oneri per imposte e tasse, è stata modificata la formula di calcolo, che ora non considera più tali spese, dell'indicatore *“Incidenza dei costi residuali di gestione”* applicabile alle attività d'impresa e dell'indicatore *“Incidenza delle altre componenti negative sulle spese”* applicabile alle attività di lavoro autonomo;
- 3) sono stati soppressi alcuni “Indicatori di anomalia” relativamente semplificate le correlate variabili “precalcolate” per il periodo d'imposta 2019.

Si pensi che sono state *eliminate negli ISA precalcolati 2020* le seguenti variabili:

- condizione di “lavoro dipendente” risultante dalla “certificazione unica”;
 - condizione di “pensionato” risultante dalla “certificazione unica”;
 - numero incarichi risultanti dalla “certificazione unica”;
 - importo dei compensi percepiti risultanti dalla “certificazione unica”;
 - canoni da locazione desumibili dal modello registro locazioni immobili;
 - numero di modelli CU nei quali il contribuente risulta essere l'incaricato alla presentazione telematica;
 - numero di periodi d'imposta in cui è stata presentata una dichiarazione con reddito negativo nei sette periodi d'imposta precedenti;
 - reddito relativo al periodo d'imposta precedente;
 - reddito relativo a due periodi d'imposta precedenti;
 - reddito relativo a tre periodi d'imposta precedenti;
 - reddito relativo a quattro periodi d'imposta precedenti;
 - reddito relativo a cinque periodi d'imposta precedenti;
 - reddito relativo a sei periodi d'imposta precedenti;
 - reddito relativo a sette periodi d'imposta precedenti;
 - costi specifici: carburanti e lubrificanti (media dei sette periodi d'imposta precedenti), postazioni di lavoro (per taglio, acconciatura, ecc.) (media dei sette periodi d'imposta precedenti);
 - tumulazioni (media dei sette periodi d'imposta precedenti);
 - totale spese per servizi (media dei sette periodi d'imposta precedenti).
- 4) sono stati aggiornati tre indicatori territoriali per tenere conto delle possibili differenze dei risultati economici dipendenti dal luogo di svolgimento dell'attività;
 - 5) sono stati esclusi dall'applicazione degli ISA, limitatamente al solo periodo d'imposta in corso al 31 dicembre, i soggetti che partecipano ad un **gruppo Iva**.
 - 6) relativamente agli ISA dei Professionisti con modello “a prestazione”, sono stati soppressi alcuni indicatori elementari di anomalia, e contemporaneamente sono stati introdotti tre nuovi indicatori elementari di anomalia che verificano la plausibilità delle spese sostenute dal Professionista rispetto all'ammontare complessivo dei compensi dichiarati, quali:
 - incidenza delle spese sui compensi, considerando le spese per forza lavoro (lavoratori dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e soggetti terzi che erogano prestazioni afferenti all'attività professionale) sul totale delle spese;
 - incidenza dei consumi sui compensi;
 - incidenza delle altre spese documentate sui compensi.

[Segue]

7) è stata modificata la metodologia per il trattamento dei passaggi competenza-cassa e viceversa per il 2019.

Da segnalare, inoltre, che il D.L. n. 34/2020 (decreto “Rilancio”), ha introdotto, all'art. 148, una *disciplina straordinaria in tema di Isa*, limitata a specifici periodi di imposta:

- periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e 2021, finalizzata a tenere conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente all'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Covid-19;
- periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2018 e 2020, finalizzata all'individuazione di particolari modalità di svolgimento delle attività di analisi del rischio basate sull'esito della applicazione degli ISA, considerando le difficoltà correlate al primo periodo d'imposta di applicazione degli ISA e negli effetti sull'economia e sui mercati conseguenti all'emergenza sanitaria; di conseguenza, in caso di basso punteggio ISA per il periodo di imposta 2018, l'Amministrazione Finanziaria dovrà considerare la posizione del contribuente tenendo conto anche del punteggio di affidabilità ottenuto per il periodo d'imposta 2019.

Allo stesso modo, considerato che sull'anno di imposta 2020 inciderà sicuramente l'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Covid-19, il giudizio di affidabilità del contribuente su tale annualità dovrà essere basato anche sui risultati dell'applicazione degli ISA per i periodi d'imposta 2018 e 2019.

QUADRO RQ: NOVITÀ

MODELLO REDDITI SC – SP

RIVALUTAZIONE DEI BENI DI IMPRESA E PARTECIPAZIONI

L'art. 1, commi da 696 a 704, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) ha previsto la possibilità per le società di capitali, le cooperative, i trust e gli altri enti pubblici e privati i quali esercitano attività commerciali, residenti nel territorio dello Stato, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, **di rivalutare**, in deroga alle disposizioni di legge vigenti in materia, **i beni di impresa e le partecipazioni in società controllate e collegate costituenti immobilizzazioni, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2018, nonché di affrancare il saldo attivo della rivalutazione.**

La norma, più precisamente, consente di rivalutare:

- le immobilizzazioni materiali ammortizzabili e non ammortizzabili;
- le immobilizzazioni immateriali, costituite da beni consistenti in diritti giuridicamente tutelati;
- le partecipazioni, costituenti immobilizzazioni finanziarie, in società controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.

La rivalutazione deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea (e annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa) e deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello incorso al 31 dicembre 2018.

Al fine di ottenere il riconoscimento fiscale dei valori rivalutati, è richiesto il versamento di **un'imposta sostitutiva**, determinata applicando alla base imponibile:

- 10% per i beni non ammortizzabili;
- 12% per i beni ammortizzabili.

Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini dell'Ires (e dell'Irap) a decorrere **dal terzo esercizio successivo** a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita.

Qualora poi si opti anche per l'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione, è dovuta l'imposta sostitutiva del 10%.

L'imposta sostitutiva è versata:

- per importi complessivi fino a 3 milioni di Euro, in un massimo di tre rate di pari importo, di cui la prima nel termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita (compilando la colonna 2 del rigo RQ92), mentre le altre entro la scadenza prevista rispettivamente per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi;
- per importi complessivi superiori a 3 milioni di Euro, in un massimo di sei rate di pari importo, di cui la prima sempre nella medesima scadenza stabilita per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita.

Anche l'affrancamento può essere pagato ratealmente, con le medesime modalità dell'imposta sostitutiva di cui sopra.

Redditi SC
2020

SEZIONE XXIII-A Rivalutazione dei beni e delle partecipazioni	RQ86	Rivalutazione dei beni ammortizzabili	Importo	Aliquota	Imposta
			1	12%	2
			,00		,00
	RQ87	Rivalutazione dei beni non ammortizzabili		10%	
			,00		,00
	RQ88	Rivalutazione delle partecipazioni		10%	
			,00		,00
SEZIONE XXIII-B Riconoscimento dei maggiori valori dei beni e delle partecipazioni	RQ89	Maggiori valori dei beni ammortizzabili	Importo	Aliquota	Imposta
			1	12%	2
			,00		,00
			,00		,00
	RQ90	Maggiori valori dei beni non ammortizzabili		10%	
			,00		,00
	RQ91	Maggiori valori delle partecipazioni		10%	
			,00		,00
	RQ92	Totale imposte	Totale imposte		Prima rata
			1		2
			,00		,00
SEZIONE XXIII-C Affrancamento	RQ93	Saldo di rivalutazione/riserva vincolata	Importo	Aliquota	Imposta
			1	10%	2
			,00		,00

PROSPETTO FAMILIARI A CARICO: NOVITÀ

Nel prospetto FA si indicano i codici fiscali dei familiari che nel 2019 sono stati fiscalmente a carico del contribuente, al fine di fruire delle relative detrazioni dall'imposta per il coniuge, i figli o gli altri familiari a carico. La soglia di reddito, da non superare, per poter essere considerati a carico di altro soggetto, è ordinariamente fissata nel reddito lordo annuo di 2.840,51 Euro.

MODELLO REDDITI PF

NUOVO LIMITE REDDITUALE PER FIGLI A CARICO

Dall'anno d'imposta 2019, per i **figli di età non superiore a ventiquattro anni**, il limite di reddito complessivo per essere considerati a carico **è elevato dagli ordinari 2.840,51 Euro a 4.000 Euro**.

La detrazione per figli a carico, in favore dei genitori, prescinde dal requisito della residenza dei figli con i genitori.

Redditi
SC 2020

FAMILIARI A CARICO				N. mesi a carico	Minore di tre anni	Percentuale detrazione spettante	Detrazione 100% affidamento figli
BARRARE LA CASELLA: C = CONIUGE F1 = PRIMO FIGLIO F = FIGLIO A = ALTRO FAMILIARE D = FIGLIO CON DISABILITÀ							
1	C	CONIUGE	4				
2	F1	PRIMO FIGLIO	5				
3	F	A	D				
4	F	A	D				
5	F	A	D				
6	F	A	D				
7	PERCENTUALE ULTERIORE DETRAZIONE PER FAMIGLIE CON ALMENO 4 FIGLI			9	NUMERO FIGLI IN AFFIDO PREADOTTIVO A CARICO DEL CONTRIBUENTE		

QUADRO RB E LC: NOVITÀ

Il quadro RB è dedicato all'esposizione dei redditi da fabbricati; il quadro LC è invece relativo all'esposizione dei redditi da locazione assoggettati ad imposta sostitutiva "cedolare secca". La novità di maggior rilievo per l'anno di imposta 2019 è riconducibile all'estensione del regime della cedolare secca alle locazioni commerciali.

MODELLO REDDITI PF

CEDOLARE SECCA PER LE LOCAZIONI COMMERCIALI

Per l'anno di imposta 2019 è stata prevista la possibilità di optare per la cedolare secca anche per i contratti di locazione di tipo strumentale stipulati nel 2019, relativi a locali commerciali classificati nella categoria catastale C/1 e dotati di una superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze. L'aliquota applicabile è analoga a quella prevista per la cedolare secca sugli immobili abitativi, pari quindi a un'imposta sostitutiva del 21%; medesimi anche i quadri interessati dall'esposizione del reddito soggetto a cedolare da locazione commerciale, ossia RB e LC.

Redditi
PF 2020

QUADRO RB REDDITI DEI FABBRICATI E ALTRI DATI		Rendita catastale non rivalutata	Utilizzo	Possesso percentuale	Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione (*)	Codice Comune	Cedolare secca	Casi part. IMU
RB1	REDDITI IMPONIBILI 13	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Tassazione ordinaria	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
RB2	REDDITI IMPONIBILI 13	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Tassazione ordinaria	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

QUADRO LC CEDOLARE SECCA SULLE LOCAZIONI		Totale imposta cedolare secca	Imposta su redditi diversi (21%)	Totale imposta complessiva	Ritenute CU locazioni brevi	Differenza	Eccedenza dichiarazione precedente
LC1	Eccedenza, compensata Mod. F24	1	2	3	4	5	6
	Acconti versati	7	8	9	10	11	12
	Acconti sospesi	13	14	15	16	17	18
LC2	Primo acconto	19	20	21	22	23	24
	Secondo o unico acconto	25	26	27	28	29	30

QUADRO LM: NOVITÀ

Tale quadro è dedicato alla determinazione del reddito dei contribuenti esercenti attività di impresa o professionale nell'ambito del regime:

- dei contribuenti minimi, ex art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98;
- dei forfetari, ex art. 1, commi dal 54 a 89 della L. n. 190 del 23 dicembre 2014, come modificato dall'art. 1, commi da 7 a 9 della legge 23 dicembre 2018, n. 145.

MODELLO REDDITI PF

REGIME FORFETARIO: DIRITTO DI AUTORE IN LM E CAUSE DI ESCLUSIONE CON DECORRENZA 2019

Tra le novità più rilevanti si segnalano:

- 1) Nella sezione II, dedicata ai contribuenti forfetari, nei righi da LM22 ad LM27, è prevista una nuova colonna 4 ove indicare **gli eventuali compensi percepiti dagli esercenti arti e professioni a seguito di cessione dei diritti d'autore o utilizzo opere d'ingegno correlate allo svolgimento dell'attività, da assoggettare ad imposta sostitutiva con gli specifici coefficienti di abbattimento previsti dall'art. 54, comma 8, Tuir (25% o 40%)**.

Si consideri che già la circolare n. 9/E del 10 aprile 2019 aveva precisato che tali compensi concorrono alla verifica del limite di 65.000 Euro se correlati con l'attività di lavoro autonomo svolta; in seguito, la risposta ad interpello n. 517 del 12 dicembre 2019 ha affermato che i proventi a titolo di diritti d'autore conseguiti da un contribuente che applica il regime forfetario, qualora effettivamente correlati con l'attività di lavoro autonomo svolta dal medesimo soggetto sono:

- ridotti del 25% (o del 40% se sono percepiti da soggetti di età inferiore ai 35 anni), ai sensi del comma 8 dell'art. 54 Tuir;
- concorrono alla determinazione del reddito del contribuente forfetario;
- sono assoggettati all'imposta sostitutiva del 15% o 5%.

In colonna 5 del rigo LM22, si indicherà il valore imponibile di tali compensi, come detto decurtati della propria misura (25% o 40%), ma non ulteriormente ridotti della percentuale di forfetizzazione (ad esempio, nel caso di un Professionista, il compenso per diritto di autore non sarà ulteriormente ridotto al 78%).

- 2) Con decorrenza dal periodo di imposta 2019, sono in vigore **due ulteriori cause ostative regime forfetario**, che pertanto inibiscono l'accesso e la permanenza nel regime:

- il controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni;
- l'esercizio di attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro (ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni); la prevalenza va verificata al termine del periodo d'imposta oggetto di dichiarazione e dispiega gli effetti sul periodo successivo.

SEZIONE II Regime forfetario Determinazione del reddito		LM21		Sussistenza requisiti accesso regime (art. 1, comma 54)		Assenza cause ostative applicazione regime (art. 1, comma 57)		Nuova attività (art. 1, comma 65)	
		Codice attività	Coefficiente redditività	Componenti positivi	Diritto Autore Correlati	Reddito per attività			
Redditi PF 2020 ☐ Impresa ☐ Autonomo ☐ Impresa familiare	LM22	1	2	3	4	5			
	LM23	1	2	3	4	5			
	LM24	1	2	3	4	5			
	LM25	1	2	3	4	5			
	LM26	1	2	3	4	5			
	LM27	1	2	3	4	5			
	LM34 Reddito lordo	Artigiani e commercianti				3			
LM35 Contributi previdenziali e assistenziali	Gestione separata autonomi (art. 2 c. 26 L. 335/95)				2				
LM36 Reddito netto									

SCADENZA DI PAGAMENTO DELLE IMPOSTE: NOVITÀ

Da ultimo, un breve cenno alle scadenze di pagamento delle imposte a debito derivanti dal modello Redditi. In linea generale, le imposte sui redditi possono essere versate entro il 30 giugno, ovvero entro il termine dei 30 giorni successivi, pagando una quota a titolo di interesse corrispettivo dello 0,40%.

Tali scadenze sono confermate per tutti i contribuenti privati che redigono il modello Redditi PF.

Il D.P.C.M. del 27 giugno 2020, pubblicato in GU del 29 giugno, ha invece spostato la scadenza di pagamento delle imposte per i contribuenti soggetti ISA, forfettari inclusi, prevedendo come nuovi termini di pagamento:

- entro il 20 luglio 2020 senza maggiorazione;
- dal 21 luglio al 20 agosto 2020, maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Ripartiamo da noi: come nutrire l'autostima

A cura della **Redazione**

Dopo il lock down, dopo un periodo che ha messo tutti noi alla prova dal punto di vista emotivo, il contributo della rubrica sulla Segreteria di questo mese fornisce alcuni spunti di riflessione su un tema molto delicato, quello dell'autostima: dobbiamo imparare ad amarci e ad ascoltare la nostra voce interiore, non solo gli stimoli che vengono dall'esterno, per accettarci e prendere la vita con maggior serenità.

Siamo alle porte del meritato riposo estivo, dopo mesi davvero impegnativi per tutti. Mesi strani, che hanno stravolto le nostre routine, che ci hanno obbligato a lavorare a distanza, a modificare tempi, luoghi e abitudini di lavoro e di vita. Già ora, tuttavia, pensiamo a come sarà la ripresa, a come riorganizzarci da settembre e cerchiamo di immaginare cosa troveremo sul nostro cammino in autunno. Da dove ripartire, dunque? Sicuramente la miglior scelta è **puntare su di sé**, in quanto resta il miglior investimento che si possa fare. Ricordiamoci sempre, infatti, che noi siamo lo specchio della realtà e che non esiste una realtà oggettiva, uguale per tutti, bensì tante realtà soggettive, dove ciascuno coltiva la propria.

REALTÀ SOGGETTIVE

La PNL (Programmazione Neuro Linguistica) ci insegna che "la mappa non è il territorio", cioè che ciascuno di noi crea mappe della realtà costruendole soggettivamente nella propria mente. Per essere precisi noi ricostruiamo la realtà raccontandocela con quello che si chiama "dialogo interno". In sostanza, ciascuno di noi coglie gli input esterni (visivi, uditivi, cinestesici) e li digitalizza nella propria mente rendendoli impulsi elettro-chimici. Questo è il pensiero. Ciascuno utilizza però parole diverse per descrivere la realtà, utilizza schemi diversi di pensiero (metaprogrammi) e dà un senso differente alle cose. **Questa ricostruzione e interpretazione soggettiva degli eventi e del mondo crea la realtà che ciascuno andrà a vivere.**

ESPERIENZE

La realtà che creiamo noi esseri umani, a differenza degli altri animali in natura, è una realtà filtrata da filtri psicologici, culturali ed emotivi. In particolare, le generalizzazioni, distorsioni e cancellazioni creano la struttura superficiale linguistica del nostro mondo e la PNL studia proprio questo, l'esperienza soggettiva della realtà, come cioè ciascuno fa esperienza della realtà e poi la vive come vera e unica. Noi, infatti, tendiamo a interpretare i fatti e memorizzarli e successivamente, in una attività predittiva, cerchiamo di prevedere cosa potrà accadere per farci trovare pronti o evitarlo e tutto ciò ha un forte condizionamento sui nostri comportamenti e le nostre scelte. Tanto per capirci, **non è il passato in sé a condizionarci, quanto il futuro dove proiettiamo le esperienze**

passate, dando per scontato (convinzioni, pregiudizi) che accadrà di nuovo e di conseguenza prenderemo decisioni preventive per evitarlo. Ma la verità è che non sappiamo se una circostanza del passato si potrà riproporre in futuro; tuttavia, credendolo possibile, tendiamo a darla per certa e quindi prendere comportamenti atti ad evitarlo.

Detto in altro modo, non è il passato che condiziona, quanto il futuro, o meglio, il fatto che proiettiamo nel futuro esperienze del passato, credendo che si riproporranno pari pari.

LA VISIONE DI NOI

Così come ci formiamo una visione del mondo, ci formiamo anche una visione di noi nel mondo. È l'auto percezione, la consapevolezza di sé. Qui si apre il tema dell'autostima, cioè della considerazione che abbiamo di noi stessi. **L'autostima va tenuta distinta dall'autoefficacia: la prima indica quanto ci consideriamo amabili, desiderabili, interessanti per ciò che siamo; la seconda indica quanto pensiamo di essere in grado di affrontare una certa situazione o sfida.** Diciamo che l'autoefficacia è uno dei pilastri dell'autostima, ma l'autostima è molto di più e ha origini lontane.

L'autoefficacia si basa sull'esperienza, quindi sull'aver dimostrato a noi stessi che siamo in grado di affrontare una situazione, mentre l'autostima prende le mosse da molto più indietro, dal rapporto con i nostri genitori e poi con la relazione con le persone importanti della nostra vita: insegnanti, amici, partner.

AMARSI

L'autostima è un sentimento complesso che proviamo verso noi stessi e che trova le sue radici nella capacità di amarci per quello che siamo, di essere benevoli nei nostri confronti e di saper essere i nostri migliori alleati, invece che giudici terribili. Il punto è che **quasi tutti noi siamo stati abituati sin da bambini a focalizzarci su ciò che non sapevamo fare, sui difetti** e siamo stati addestrati a guardare cosa manca in noi, piuttosto che cosa abbiamo. Questo ci ha portato a pensare di non andar bene per ciò che siamo, che non basta; ci ha fatto pensare che dobbiamo guadagnarci l'affetto e la considerazione e dobbiamo quindi capire cosa gli altri si aspettano da noi per cercare di aderire a tale aspettativa. Ciò ha portato la maggior parte di noi a non interrogarsi su chi si è, a perdere di vista che la vita vuol dire conoscerci e accoglierci, e a considerare come un dato di fatto che dobbiamo essere utili, che dobbiamo aderire alle aspettative e che dobbiamo faticare per meritarci attenzione e amore. L'autostima in questo clima è andata a farsi benedire, perché **l'unica attenzione è stata nel diventare come pensavamo di piacere agli altri, con la continua, persistente, paura di non essere all'altezza**, di non piacere, di essere scoperti e quindi abbandonati e rifiutati.

“ Il primo passo per sanare la nostra autostima è fermarsi e ascoltare quello che dice la nostra voce interiore, non solo gli input che arrivano dall'esterno.”

UNA STORIA LUNGA UNA VITA

Può essere tutto diverso, invece, tutto più fluido, più semplice e naturale. Il vero punto – per citare Osho – è che non siamo abituati, perché siamo stati addestrati a comportarci come gli altri ci indicavano. Il primo passo, dunque, per recuperare, sanare questo contenitore che va continuamente rabboccato e che si chiama autostima, è fermarsi e

“Agite seguendo la vostra voce interiore e non fatevi influenzare da ciò che gli altri si aspettano da voi.”

ascoltare la voce interiore. Dobbiamo imparare a fare silenzio, a stare un po' da soli, a farci domande e ascoltare con “l'orecchio interno” le risposte che salgono dal cuore. Invece siamo tutti presi dagli input esterni, siamo in una società dove conta solo ciò che si vede e ciò che è intangibile è secondario. L'autostima, la serenità, lo spirito, la quiete dell'anima, qui in occidente sembrano concetti esoterici inutili e lontani. Invece abbiamo visto che tutto parte da dentro, dal clima che viviamo nella nostra anima, dalle tempeste che attraversano la nostra mente, dall'equilibrio o squilibrio delle nostre emozioni. **È l'interno che proietta verso l'esterno il mondo e lo rende fosco o sereno, facile o difficile da vivere.** La realtà esterna è matrix, non esiste oggettiva, ma solo ricreata da noi. Abbiamo quindi un grande potere, come i registi posso decidere la trama di un film e la sua realizzazione. **Noi siamo i registi della nostra vita.**

RIPARTIRE DA NOI

Cercare quindi fuori il punto di partenza è un errore, per questo non riusciamo a trovarlo. **Il punto di partenza siamo noi.** Il silenzio, il tempo e lo spazio sono le condizioni dell'anima, le condizioni per riscoprirci, sentirci e fare di nuovo amicizia e pace con noi stessi. Questo vuol dire cominciare a sentire chi siamo diventati oggi e ciascuno parte da dov'è. L'accettazione è un atto emotivo grandioso, vuol dire allargare le braccia e accogliere per quello che siamo oggi. Errori, difetti, pregi, cose che ci piacciono e non ci piacciono sono parte di noi. Accettare vuol dire partire da qui, non fermarsi. È la rassegnazione il binario morto dove tutto si arena, non l'accettazione.

Accettare chi siamo vuol dire muovere i primi passi di un cammino che può portarci verso chi vogliamo essere. Ciascuno parte da dov'è, dicono i saggi indiani. Ecco, partiamo da dove siamo: grassi o magri, felici o infelici, alti o bassi, ricchi o poveri, con figli o senza, in coppia o single. Non importa, conta che ci siamo noi con noi stessi, e non saremo mai soli. Conta che ci sentiamo, che siamo vivi e non solo che respiriamo.

L'autostima è coltivare una storia d'amore con noi stessi, è incontrarsi la sera davanti ad un bicchiere di vino e una musica dolce a raccontarci come sta andando; autostima è chiacchierare amabilmente con noi stessi, senza giudizio, solo con curiosità.

AGIRE

Non basta pensare, dobbiamo **fare cose concrete.** Innanzitutto, prendete carta e penna e scrivete quali sono stati gli eventi della vostra vita che pensate abbiano inciso positivamente sulla costruzione della vostra autostima. Poi scrivete quali sono stati invece gli eventi negativi per la vostra autostima.

Prendete ora un nuovo foglio e scrivete quali sono state le persone della vostra vita che vi hanno aiutato a costruire la vostra autostima e successivamente quali sono state le persone che hanno invece minato la vostra autostima. **Concentratevi nel ricostruire che cosa hanno fatto queste persone, e come, per ledere la vostra autostima:** dopodiché, prendete questi ricordi nel palmo della vostra mano, accartocciateli come si fa con un foglio di carta e lanciateli lontani gridando “BASTA! Da questo momento riprendo in mano la mia vita”.

Decidete di essere felici e decidete che d'ora in poi ascolterete la voce interiore per fare scelte e non più ciò che altri vogliono o si aspettano da voi.

Scegliete voi e non sbaglierete mai!

PERIODICITÀ E DISTRIBUZIONE

“Formazione Tributaria Permanente” è una rivista on line a cadenza mensile

DIRETTORE RESPONSABILE

Dott. Vittorio Bellagamba

COMITATO SCIENTIFICO FONDAZIONE “DINO AGOSTINI”

Prof. Gianfranco Ferranti

Dott. Gabriele Sepio

Prof. Paolo Parisi

Dott. Franco Ricca

Dott. Nicola Forte

Gen. Luciano Benedetto Lipari

Dott. Giacomo Manzana

Dott. Claudio Carpentieri

Chiuso in redazione il 14 Luglio 2020

SERVIZIO CLIENTI

Per la redazione/distribuzione/abbonamento/rinnovi:
roberto.valeri@logosnotizie.it